Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 262 del 17 novembre 1938-XVII

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEFONO: 50-107 • 50-033 • 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE. — Concorsi pel conferimento di posti disponibili nei gradi iniziali delle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione finanziaria

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48 che reca norme a favore del personale ex cambattente;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185 che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554 sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici, richiamati alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179 che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo *A*).

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università del Regno, ovvero:

a) la laurea rilasciata da uno degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

b) la laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara e la laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la Scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole e Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori del Regno, ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 4 settembre 1925, numero 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle Intendenze di finanza o al Ministero (Ufficio centrale del personale) entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Ufficio centrale del personale) mano mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso pe-

riodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i militari od invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi del beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b)* si cumula con quella di cui alla lettera *c)* ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3° certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certicato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. o alla Gioventù italiana del Littorio. La iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al P. N. F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattisi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito fascista sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal Segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai Segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

5° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

6° certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia

Volontaria Sicurezza Nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro, invece, che, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme, avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante un'attestazione, rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale siano altresì indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta al candidato la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale, per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9° diploma originale e copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12° rapporto informativo sulla durata e natura del servizio con gli estremi dell'autorizzazione, su foglio bollato da L. 4.

Tale documento dev'essere prodotto dai soli aspiranti in servizio straordinario, che hanno titolo a partecipare al concorso e dev'essere rilasciato dal competente capo di ufficio.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo, in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 5, 6, 7, e 8, dell'articolo precedente, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedano all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno 5 e 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti, che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, a norma delle disposizioni in vigore, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presenta-

zione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello, in cui i candidati ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Ufficio centrale del personale) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma e nei limiti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, per la nomina al posto di vice segretario in prova, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 93 del Regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, come appresso:

Mesina gr. uff. dott. Tito Livio, consigliere di Stato, presidente;

Zanobini prof. Guido, ordinario di diritto amministrativo della Regia università di Roma, membro;

Rampini gr. uff. Michele, ispettore generale capo del personale, membro;

Papi gr. uff. dott. Ezio, direttore capo di divisione, membro;

Cesarano comm. Luigi, direttore capo di divisione, membro;

Disimpegnerà le mansioni di segretario della Commissione il cav. dott. Ajello Raffaele, consigliere nel Ministero.

Tutti i suindicati funzionari sono iscritti al P.N.F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capitolo 6 del R. decreto 30 dicembre, 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale saranno tenute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Salve le precedenze e le preferenze ai termini delle disposizioni in vigore, saranno osservate a parità di merito, le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1936, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretario in prova nella carriera amministrativa delle Intendenze di finanza e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario, con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 800, diminuito del 12% a mente del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6% a mente del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e aumentato ai mente dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936 e 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno mensile è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: Di Revel.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1938-XVII
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 211. — Pirrone.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. — Diritto civile e nozioni di procedura civile.
2. — Diritto commerciale.
3. — Diritto penale.

Parte seconda:

1. — Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.
2. — Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Parte terza:

1. — Economia politica.
2. — Scienza delle finanze.
3. — Nozioni sul sistema tributario del Regno.

PROVA ORALE.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e su nozioni di statistica.

Il Ministro: DI REVEL

Concorso a 70 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, ed il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni Statali, ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 214, che reca provvedimento circa la nomina ad impiegati d'ordine degli ufficiali in congedo in servizio quale personale subalterno nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 70 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza.

Dal concorso sono escluse le donne.

Un decimo dei posti messi a concorso è riservato al personale civile non di ruolo, esclusi i salariati, che alla data del 4 febbraio 1937-XV prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, con funzioni proprie del gruppo *C*, e si trovi in possesso degli altri requisiti stabiliti dal presente decreto.

I posti che nell'attuale concorso risultino disponibili sulla quota riservata, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, ai reduci di guerra e agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 saranno portati in aumento della predetta aliquota di un decimo, con che però l'aliquota medesima non si elevi complessivamente ad oltre un quinto dei posti messi a concorso.

Un'altro decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542. L'indicata aliquota è elevata fino e non oltre la metà dei posti in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati, a favore dei quali sia già prevista analoga riserva dalle disposizioni in vigore.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro regie o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del biennio preparatorio delle scuole od istituti commerciali, conseguita ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV conseguirono il grado di ufficiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle Intendenze di finanza o al Ministero (Ufficio centrale del personale) entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni faranno pervenire o presenteranno agli Uffici anzidetti,

le domande, nel termine suddetto, a mezzo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Ufficio centrale del personale), mano mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

Nelle domande gli aspiranti dovranno, fra l'altro, indicare il preciso loro domicilio e recapito, elencare i documenti allegati e dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Il detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i militari od invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate delle Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3° certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., o alla Gioventù Italiana del Littorio. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattisi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei vice segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento, da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti

l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

5° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

6° certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che, in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione dalla relativa pensione o mediante uno dei certificati, mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante un'attestazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale siano altresì indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta al candidato la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta, per la difesa delle Colonie dell'A. O., o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato Provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, sprovvisti di titoli di studio, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2, dovranno comprovare, mediante la produzione dello stato di servizio militare, di aver conseguito la nomina ad ufficiale durante la guerra 1915-18 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

9° diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12° rapporto informativo sulla durata e natura del servizio con gli estremi dell'autorizzazione, su foglio bollato da L. 4.

Tale documento dev'essere prodotto dai soli aspiranti in servizio straordinario, che hanno titolo a partecipare al concorso e dev'essere rilasciato dal competente capo di ufficio.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo, in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N., in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo precedente, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno cinque e dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, a norma delle disposizioni in vigore, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello, in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o al Ministero (Ufficio centrale del personale) dopo il termine di cui all'articolo 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma e nei limiti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, per la nomina al posto di alunno in prova, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Non possono partecipare al concorso coloro che hanno già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta, ai termini dell'art. 105 del R. decreto 29 marzo 1933, n. 185, come appresso:

Papi gr. uff. dott. Ezio, direttore capo divisione, presidente;

Liccardi cav. uff. dott. Armando, capo sezione, membro;

Zaccagnini cav. dott. Ferdinando, capo sezione, membro;

De Romanis cav. dott. Mario, capo sezione, membro;

Giorgetti cav. dott. Paolo, capo sezione, membro.

Disimpegnerà le mansioni di segretario il consigliere nel Ministero Bossù cav. dott. Tommaso.

Tutti i suindicati funzionari sono iscritti al P. N. F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del cap. VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno nelle sedi e nell'ora che il Ministero si riserva di notificare in tempo utile ai candidati che saranno ammessi al concorso.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino eventualmente nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Salve le precedenze e le preferenze ai termini delle disposizioni in vigore, saranno osservate a parità di merito, le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria decide in via definitiva il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza e se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina di alunno d'ordine con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguano la nomina ad alunno in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata nonchè un assegno lordo mensile di L. 425, da ridurre del 12 per cento a mente del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e da aumentare a mente dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno mensile è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1938-XVII
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 210. — PIRRONE.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

1. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVE ORALI.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815 - Elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia e delle sue Colonie.
5. — Nozioni elementari di statistica.
6. — Prova di dattilografia (facoltativa).

Il Ministro: DI REVEL

Concorsi a 30 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, a 6 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, e a 3 posti di operaio in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179 che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ai quali non sono ammesse a partecipare le donne:

1° a 30 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

2° a sei posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

3° a tre posti di operaio in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovano nelle condizioni richieste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 2.

Per l'ammisione ai concorsi anzidetti gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza elementare (compimento superiore 5ª elementare).

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Ufficio centrale del personale) oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Ufficio centrale del personale) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda l'aspirante dovrà specificare il concorso cui intende prendere parte, indicare il proprio domicilio e recapito e dichiarare anche che, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Qualora l'aspirante intende partecipare a più di uno dei concorsi indetti, dovrà produrre distinte domande.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista o per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O., dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo, che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria. ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937. n. 100;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3° certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, dal vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

5° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

6° certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7° certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa deve essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la Causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme, avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante un'attestazione, rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale Invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale siano altresì indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta al candidato la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'articolo 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta, per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9° titolo di studio;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

11° rapporto informativo sulla durata e natura del servizio, sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dello aspirante, con l'indicazione del giudizio complessivo, da esprimersi colle qualifiche di « ottimo - distinto - buono - mediocre - cattivo ». Tale documento deve essere prodotto dai soli aspiranti che siano in servizio non di ruolo alla dipendenza dello Stato e deve essere rilasciato dal competente capo dell'ufficio.

I certificati di nascita, i certificati medici, quelli di cittadinanza italiana e di buona condotta, nonchè lo stato di famiglia potranno anche essere rilasciati in carta non bollata purchè nel loro contesto si faccia risultare della condizione di povertà del candidato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di P. S.

I certificati del casellario giudiziale saranno rilasciati in esenzione dal bollo, purchè la richiesta sia trasmessa al Procuratore del Re, per il tramite del podestà, e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 4, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare, in termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, cui si aspira, debbono essere posseduti prima della sca-

denza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito del'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Ufficio centrale del personale), dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Anche i documenti, attestanti i titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto, cui si aspira, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati.

Ove il candidato chieda di partecipare a più di uno dei concorsi indetti, potrà documentare una sola delle domande, facendone riferimento nelle altre.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno, in base agli elenchi degli aspiranti che l'Ufficio centrale del personale avrà cura di comunicare muniti delle occorrenti annotazioni, formerà, dopo l'esame dei documenti e la valutazione dei titoli presentati da ogni singolo aspirante, distintamente per ciascuno dei concorsi specificati ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 1 del presente bando, apposita graduatoria di merito.

Salvi i diritti preferenziali a favore degli invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, degli ex combattenti, degli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, di coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e di coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazioni ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, l'assegnazione dei posti sarà fatta ai sensi dell'art. 211 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, secondo l'ordine seguente:

1° a coloro che abbiano prestato servizio nei corpi militari;

2° ai figli degli impiegati dello Stato.

Tra gli aspiranti che appartengono ad una delle predette categorie la preferenza sarà data, nella categoria, a coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, nell'Amministrazione che conferisce i posti e tra questi, agli ammogliati con prole, rispetto a quelli coniugati senza prole ed a quest'ultimi rispetto ai celibi.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'articolo 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

L'aliquota dei posti da assegnarsi ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei a favore dei quali sia già prevista analoga riserva dalle disposizioni ora in vigore.

Art. 9.

I posti di operaio in prova nel ruolo del personale subalterno dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, di cui all'art. 1, n. 3 del presente bando, saranno conferiti, su proposta del direttore dei laboratori chimici, agli aspiranti che, oltre che possedere i requisiti prescritti, dimostreranno, con prova pratica di esame, da sostenersi nel luogo e nel giorno che verranno a tempo opportuno notificati agli interessati, di possedere la necessaria attitudine a ricoprire i posti stessi.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina al posto di ruolo, dopo un periodo di prova non inferiore a 6 mesi.

I vincitori dei concorsi che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 1° gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad inserviente di ruolo, con riserva di anzianità.

Art. 11.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione delle graduatorie, decide in via definitiva, il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in terza classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 300 (trecento), diminuito del 12 per cento a mente del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato a mente dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno mensile è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: Di Revel

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1938-XVII
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 212. — Pirrone.

Concorso a 50 posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato col R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'Estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti dei caduti della Guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del DUCE che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A).

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea rilasciata da una Facoltà di economia e commercio di una Università del Regno, o da un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, o dalla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, oppure la laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli.

Quelli tra i candidati che sono provvisti della laurea rilasciata dal Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche, o della laurea in scienze consolari, dovranno altresì dimostrare di essere in possesso del diploma di ragioniere o perito commerciale, conseguito presso la Sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno, oppure del corrispondente diploma, secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono altresì prendere parte al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma, ai sensi del precedente comma:

1° laurea in giurisprudenza od in matematica conseguita in una Università del Regno;

2° laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara o laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori del Regno, ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate dagli aspiranti non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato), all'Intendenza di finanza della propria Provincia, oppure alla Ragioneria del Governo coloniale della propria circoscrizione.

Le Intendenze di finanza e le Ragionerie coloniali, riconosciute regolari e debitamente documentate le domande, le trasmetteranno subito con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate, alla Ragioneria generale dello Stato. Le Ragionerie coloniali trasmetteranno le domande pel tramite del rispettivo Governo.

Il personale in servizio presso le Amministrazioni statali farà pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli Uffici presso i quali presta servizio.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito del concorrente, la dichiarazione di essere disposto a prestare servizio, in caso di nomina, anche nelle Colonie Italiane giusta quanto viene stabilito nel successivo art. 14.

Nella domanda dovranno essere elencati i documenti allegati alla medesima.

I candidati residenti in Colonia segnaleranno la sede, tra quelle indicate nell'art. 8, presso la quale intendono sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dall'atto di nascita, su carta bollata da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'Estero, abbiano partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti in A. O. dal 16 gennaio 1935-XIII o all'Estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati dalle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV od a quelle svoltesi all'Estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

I cennati limiti sono aumentati di quattro anni:

a) per i candidati che risultino iscritti, senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi, infine: un ulteriore aumento di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed altro di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio, da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria;

2° diploma originale o copia autentica di una delle lauree indicate nell'art. 2 ed eventualmente anche diploma originale di ragioneria o copia autentica di esso, per i candidati di cui ai comma 2° e 3° dello stesso articolo;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

5° certificato, su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal Podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

7° certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M. V. S. N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa, ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per le operazioni militari in Africa Orientale, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in Africa Orientale, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta in Africa Orientale, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli stessi documenti saranno presentati dai candidati invalidi o minorati in dipendenza di operazioni militari cui hanno partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, nonchè dagli orfani di caduti o figli di invalidi in conseguenza delle operazioni stesse;

9° certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al Partito Na-

zionale fascista od alla Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattisi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal segretario, dal segretario amministrativo o da uno dei due vice segretari del P. N. F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al Partito nazionale fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero produrranno un certificato, in carta da bollo da L. 4, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato potrà, altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del segretario generale o di uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del segretario amministrativo o di uno dei vice segretari del P. N. F. solo nel caso in cui si attesti la appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei Sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese (P. F. S.) e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovranno essere firmati dal Segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P. F. S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o di un Vice segretario.

L'iscrizione al P. N. F. non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'A. O. dal 16 gennaio 1935 nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato munita di firma a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio in carta da bollo da L. 4, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato nel numero 10, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 qualora presentino una attestazione della autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi bandidi dal Ministero delle finanze e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione, però, della fotografia quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti residenti all'estero o in Colonia è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti rispettivamente almeno 5 e 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto, cui essi aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi ai posti di vice segretario nella carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato non abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, e ove occorra, presso le sedi dei Governi coloniali di Tripoli, Addis Abeba, Asmara e Mogadiscio; la prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero delle finanze.

La data delle prove scritte sarà stabilita con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 112 del regolamento per il Personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Sarà, ove occorra, aggregato un membro per l'esame di lingue estere a norma del R. decreto 10 ottobre 1935, numero 1894.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in Africa Orientale, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in A. O. si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172.

Gli stessi benefici concernenti gli invalidi, i combattenti e gli orfani sia di guerra come della causa nazionale o in dipendenza delle operazioni militari svoltesi in A. O., competono altresì agli invalidi, ai combattenti ed agli orfani in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'Estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto della Ragioneria Generale dello Stato (gruppo *A*) fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati vice segretari.

Tanto i vice segretari che i vice segretari in prova dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma, o in quanto necessario, presso Governi coloniali, salvi i futuri opportuni avvicendamenti.

A tal uopo l'Amministrazione si riserva di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica fiscale per accertare la loro idoneità fisica a prestare servizio nelle Colonie italiane.

Per le destinazioni in Colonia gli interessati potranno segnalare nella domanda di ammissione al concorso le sedi preferite, fatta piena riserva dei provvedimenti dell'Amministrazione.

Art. 15.

Ai vice segretari in prova della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di lire 771,87.

Detto assegno è ridotto a L. 410,57 quando i vincitori del concorso siano destinati a prestare servizio in uffici che hanno sede nel Comune della loro abituale residenza.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

A coloro che saranno destinati in Colonia competerà, altresì, lo speciale trattamento previsto dalle disposizioni in vigore.

Art. 16.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma 3°) del R. decreto-legge 10 gennaio 1936, n. 46, il periodo di prova ha durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzioni.

Art. 17.

Alla fine del periodo di prova i vice segretari in prova riconosciuti idonei dal Consiglio d'amministrazione per il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, vengono nominati in ordine di graduatoria ai posti disponibili di vice segretario (grado 11°); quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1938-XVII
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 218.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. — Diritto costituzionale ed amministrativo.
2. — Istituzioni di diritto civile - Diritto commerciale.

Parte seconda:

Scienza delle finanze Economia politica - Statistica metodologica.

Parte terza:

Computisteria e ragioneria - Contabilità di Stato.

PROVA ORALE.

1. — Le materie delle prove scritte.
2. — Istituzioni di diritto corporativo e sindacale.
3. — Nozioni sul sistema tributario del Regno e sui servizi dell'Amministrazione finanziaria al centro ed alla periferia con particolare riguardo a quelli delle Ragionerie centrali e provinciali.

Lettura e traduzione dal francese e dall'inglese o dal tedesco.

Conversazione in lingua francese.

Il Ministro: DI REVEL

Concorso per esame a 35 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato col R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente le ammissioni dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato:

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti delle provvidenze in vigore per i reduci per gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214 concernente la nomina ad impiegati d'ordine degli ufficiali in congedo in servizio quale personale subalterno nelle Amministrazioni Statali;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione del personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il decreto 8 ottobre 1938 del DUCE che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 35 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria Generale dello Stato.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Sette dei posti messi a concorso sono riservati, a termini dell'art. 6 sub 76, del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1691, a candidati che, superate le prove di esame stabilite dal presente bando, dimostrino, con prova pratica, di conoscere la dattilografia.

I candidati pertanto dovranno specificare nella domanda di cui al successivo art. 3 se intendano concorrere ai soli 28 posti di alunno, oppure, oltre che a questi, anche ai sette posti riservati ai dattilografi.

Qualora manchino concorrenti ai sette posti riservati a dattilografi ovvero non siano in numero sufficiente i vincitori, i posti rimasti scoperti saranno conferiti mediante pubblico concorso per esame e per titoli, con le modalità da stabilirsi con decreto Ministeriale.

A favore del personale civile non di ruolo che parteciperà al concorso e che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 12 del cennato decreto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza da scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole od istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico, e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli aspiranti subalterni di ruolo ex combattenti i quali durante la guerra 1915-18 o nel periodo 3 ottobre 1935-5 maggio 1936, conseguirono il grado di ufficiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate dagli aspiranti non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Mi-

nistero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato), alla Intendenza di finanza della propria Provincia, oppure alla Ragioneria del Governo coloniale della propria circoscrizione.

Le Intendenze di finanza e le Ragionerie coloniali, riconosciute regolari e debitamente documentate le domande, le trasmetteranno subito con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate, alla Ragioneria generale dello Stato. Le Ragionerie coloniali trasmetteranno le domande pel tramite del rispettivo Governo.

Il personale in servizio presso Amministrazioni statali farà pervenire la domanda nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito del concorrente, la dichiarazione di essere disposto a prestare servizio in caso di nomina, anche nelle Colonie italiane giusta quanto viene stabilito nel successivo art. 14.

Nella domanda dovranno essere elencati i documenti allegati alla medesima.

I candidati residenti in Colonia segnaleranno la sede, tra quelle indicate all'art. 8 presso la quale intendono di sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dall'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di anni 24, riferito alla data del presente decreto, ed è elevato a 29 anni per coloro che abbiano partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o all'Estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936. Questo ultimo limite è elevato a 39 anni per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, nonchè per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

Tutti i detti limiti sono aumentati di 4 anni:

a) per i candidati che risultino iscritti, senza interruzione, ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la Causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi infine: un ulteriore aumento di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed altro di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti che alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio, da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria;

2° certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato, in carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ex combattenti presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la Causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per le operazioni militari in Africa Orientale, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in Africa Orientale e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la Causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta in Africa Orientale, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo di L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo di L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in

base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto.

Gli stessi documenti saranno presentati dai candidati invalidi o minorati in dipendenza di operazioni militari cui hanno partecipato in servizio militare non isolato all'Estero dopo il 5 maggio 1936, nonchè dagli orfani di caduti o figli di invalidi in conseguenza delle operazioni stesse;

8° certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, o alla Gioventù Italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la Causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero produrranno un certificato, in carta da bollo da L. 4, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato potrà, altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice Segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appatenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese (P. F. S.) e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della federazione che li ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o di un Vice Segretario.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 o all'Estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936;

9° diploma originale o copia autentica di uno dei diplomi indicati al precedente art. 2;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai concorrenti coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato, munita di firma, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio in carta da bollo da L. 4 attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6, e 7 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7, qualora presentino una attestazione dell'Autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero delle finanze e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione però della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti residenti all'estero o in Colonia è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti rispettivamente almeno 5 e 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi ad alunno in prova nella carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato non abbiano conseguita l'idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma e, ove occorra, presso le sedi dei Governi coloniali di Tripoli, Addis-Abeba,

Asmara e Mogadiscio; quella orale si effettuerà in Roma presso il Ministero delle Finanze.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile, del giorno, ora e luogo in cui, tanto le prove scritte, quanto quella orale, saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'articolo 116 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice formerà un'unica graduatoria per le nomine ai posti complessivamente messi a concorso, tenuto altresì conto di quanto prescrive l'art. 14 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra o per la Causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in Africa Orientale, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani, o feriti per la Causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la Causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in Africa Orientale, e per l'assegnazione dei posti ai candidati che siano avventizi, nonchè ai coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, numero 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e R. decreto-legge 21 agosto 1937, numero 1542.

Gli stessi benefici concernenti gli invalidi, i combattenti e gli orfani, sia di guerra come per la Causa nazionale o in dipendenza delle operazioni militari in A. O., competono altresì agli invalidi, ai combattenti ed agli orfani in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'Estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o ad indennità.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

I vincitori del concorso presteranno servizio a Roma e, nei limiti delle necessità, presso i Governi coloniali, con gli opportuni avvicendamenti.

A tale uopo l'Ammniistrazione si riserva di sottoporre i vincitori del concorso a visita medico-fiscale, onde accertare la loro idoneità fisica a prestare servizio nelle Colonie Italiane.

Per le destinazioni in Colonia gli interessati potranno segnalare nella domanda di ammissione al concorso, le sedi preferite, fatta piena riserva dei provvedimenti dell'Amministrazione.

Art. 15.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di lire 436,23.

Detto assegno è ridotto della metà quando i vincitori del concorso siano destinati a prestare servizio in uffici che hanno sede nel Comune della loro abituale residenza.

Agli aventi diritto, compete, altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.

A quelli che provengono da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

A coloro che saranno destinati in Colonia competerà altresì lo speciale trattamento previsto dalle disposizioni in vigore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1938-XVII
Registro 15 Finanze, foglio 216.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. — Componimento italiano.

Parte seconda:

1. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815 - Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.
5. — Nozioni elementari di statistica.
6. — Prova di dattilografia (obbligatoria per coloro che concorrono ai posti riservati a dattilografi, facoltativa per gli altri).

Il Ministro: DI REVEL

Concorso a 35 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo B)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato col R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione del personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il decreto 8 ottobre 1938, del DUCE che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 35 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo *B*).

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla Sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno, oppure il corrispondente diploma secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono del pari essere ammessi al concorso i candidati i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti di laurea in scienze economiche e commerciali compresa quella rilasciata dalla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano o di ragioneria conseguita presso un istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno o della laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopraindicati rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 6, dirette al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) dovranno essere presentate dagli aspiranti non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Intendenze di finanza della propria provincia, oppure alla ragioneria del Governo coloniale della propria circoscrizione.

Le Intendenze di finanza e le ragionerie coloniali, riconosciute regolari e debitamente documentate le domande, le trasmetteranno subito, con la indicazione del giorno nel quale furono presentate, alla Ragioneria generale dello Stato.

Le ragionerie coloniali trasmetteranno le domande per il tramite del rispettivo Governo.

Il personale in servizio presso Amministrazioni statali farà pervenire le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il recapito;

b) elencare i titoli ed i documenti allegati;

c) designare la sede, tra quelle indicate nell'art. 8, presso la quale intendono sostenere le prove scritte;

d) dichiarare di essere disposti a prestare servizio, in caso di nomina, anche nelle Colonie italiane, giusta quanto viene stabilito al successivo art. 14.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dall'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età, o il 28° se provvisto di laurea.

I detti limiti massimi di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

b) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936.

Tali limiti sono poi elevati ad anni 39:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per i fatti d'arme avvenuti in A. O. dal 16 gennaio 1935-XIII o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV od a quelle svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 qualora risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di quattro anni per i candidati che risultino iscritti, senza interruzione, ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi, infine: un ulteriore aumento di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed altro di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo, provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti che, alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio, da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria;

2° diploma originale o copia autentica di uno dei titoli indicati nell'art. 2°;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

5° certificato, su carta da bollo da L. 4 di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

7° certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa, ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per le operazioni militari in A. O. dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla Sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in A. O. e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta in A. O. dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del comune

di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli stessi documenti saranno presentati dai candidati invalidi o minorati in dipendenza di operazioni militari cui hanno partecipato in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 15 maggio 1936, nonchè dagli orfani di caduti o figli di invalidi in conseguenza delle operazioni stesse;

9° certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P. N. F., alla Gioventù italiana del Littorio, ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzione; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per coloro che siano in possesso di brevetto di ferito per la causa fascista il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero, produrranno un certificato in carta da bollo da L. 4 firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal segretario generale dei Fasci all'estero.

Il certificato potrà, altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P. N. F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nei territori della Repubblica, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai Segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice Segretario.

L'iscrizione al P. N. F. non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra, o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o l'invalidità in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il cadidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato, munita di firma a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio, in carta da bollo da L. 4, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straodinario.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6 e 7 del precendente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 7 e 8 quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 ed 8, qualora presentino una attestazione dell'Autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero delle finanze e per quanto concerne il titolo di studio originale anche presso altri Ministeri, ad eccezione però della fotografia quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti residenti all'estero o in Colonia è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti rispettivamente almeno cinque e dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli pre-

ferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi al posto di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza non abbiano conseguita l'idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari e, ove occorra, presso le sedi coloniali di Tripoli, Addis-Abeba, Asmara e Mogadiscio ed avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento; quella orale si effettuerà in Roma presso il Ministero delle finanze, in giorno da destinarsi.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui, tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 100 del regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammesi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità, di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in A. O. agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922 agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e, in mancanza agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in A. O. si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Gli stessi benefici concernenti gli invalidi, i combattenti e gli orfani, sia di guerra che della causa nazionale o in dipendenza delle operazioni militari svoltisi in A. O. competono, altresì, agli invalidi, ai combattenti ed agli orfani in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati Volontari di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*) fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati Vice ragionieri.

Tanto i vice ragionieri che i volontari di ragioneria dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nelle sedi che verranno loro assegnate.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio sia nei capoluoghi di provincia del Regno, sia, per quanto occorra, presso i Governi coloniali, salvi i futuri opportuni avvicendamenti.

A tale uopo l'Amministrazione si riserva di sottoporre i vincitori del concorso a visita medico fiscale onde accertare la loro idoneità fisica a prestare servizio nelle Colonie italiane.

Per le destinazioni in Colonia gli interessati potranno segnalare nella domanda di ammissione al concorso, le sedi preferite, fatta piena riserva dei provvedimenti dell'Amministrazione.

Art. 15.

Ai volontari di ragioneria compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di L. 675,38.

Detto assegno è ridotto a L. 359,25 quando i vincitori del concorso siano destinati a prestare servizio in uffici che hanno sede nel Comune della loro abituale residenza.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

A coloro che saranno destinati in colonia competerà, altresì, lo speciale trattamento previsto dalle disposizioni in vigore.

Art. 16.

Salvo il diposto dell'art. 2 (comma terzo) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di prova ha durata non inferiore ai sei mesi, dalla data di immissione in funzione.

Art. 17.

Alla fine del periodo di prova i Volontari riconosciuti idonei dal Consiglio d'amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, vengono nominati in ordine di graduatoria ai posti disponibili di vice ragioniere (grado 11°); quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1938-XVII
Registro 15 Finanze, foglio 217.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte prima:
Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte seconda:
Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte terza:
1. — Computisteria - Ragioneria delle aziende pubbliche e private.
2. — Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.

Prova orale.

1. — Le materie delle prove scritte.
2. — Nozioni di diritto costituzionale e corporativo.
3. — Nozioni elementari di statistica.
4. — Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione finanziaria al centro e alla periferia.

Il Ministro: Di Revel

Concorso a 25 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo C)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'A. O. delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938, n. 214, concernente la nomina ad impiegati d'ordine degli ufficiali in congedo in servizio quale personale subalterno delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione del personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del DUCE che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 25 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*).

Al concorso non possono partecipare le donne.

A favore del personale civile non di ruolo che parteciperà al concorso e che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 12 del cennato decreto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza da scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli equipollenti salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli aspiranti subalterni di ruolo ex combattenti i quali durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 conseguirono il grado di ufficiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 6 dovranno essere presentate dagli aspiranti non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla Intendenza di finanza della propria provincia, oppure alla Ragioneria del Governo coloniale della propria circoscrizione.

Le Intendenze di finanza e le Ragionerie coloniali, riconosciute regolari e debitamente documentate le domande, le trasmetteranno subito, con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate, alla Ragioneria generale dello Stato. Le Ragionerie coloniali trasmetteranno le domande per il tramite del rispettivo Governo.

Il personale in servizio presso Amministrazioni statali farà pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli Uffici presso i quali presta servizio.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il recapito;

b) elencare i titoli e i documenti allegati;

c) designare la sede, tra quelle indicate nell'art. 8 presso la quale intendano sostenere le prove scritte;

d) dichiarare di essere disposti a prestare servizio, in caso di nomina, anche nelle Colonie italiane, giusta quanto viene stabilito al successivo art. 14.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dall'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, attestante che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di anni 24 riferito alla data del presente decreto ed è elevato a 29 anni per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati alle operazioni militari in Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936. Questo ultimo limite è elevato a 39 anni per gli aspiranti mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale, nonchè per gli ex combattenti decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

Tutti i detti limiti sono aumentati di 4 anni:

a) per i candidati che risultino iscritti, senza interruzione, ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi infine: un ulteriore aumento di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed altro di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, nonchè per il personale non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti che, alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria;

2° certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato, in carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta, morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione, indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ex combattenti presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per le operazioni militari in Africa Orientale dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta in Africa Orientale dovranno dimostrare la loro qualità, i pri-

mi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli stessi documenti saranno presentati dai candidati invalidi o minorati in dipendenza di operazioni militari cui hanno partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, nonchè dagli orfani di caduti o figli di invalidi in conseguenza delle operazioni stesse;

8° certificato, in carta da bollo da L. 4, comprovante a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della provincia e dovrà essere vistato per ratifica, dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero produrranno un certificato in carta da bollo da L. 4, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Il certificato potrà, altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei fasci all'estero.

Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai Segretario federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936;

9° diploma originale, o copia autentica, di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato, munita di firma, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal Podestà o da un notaio.

Il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo d'ufficio in carta da bollo da L. 4, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10 del precedente articolo, nonchè copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 qualora presentino una attestazione dell'Autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero delle finanze e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione però della fotografia quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti residenti all'estero o in Colonia è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti rispettivamente almeno cinque e dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

E' fatta salva agli ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi al posto di alunno di ragioneria delle Intendenze di Finanza non abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale ed avrà luogo in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari, e, ove occorra, presso le sedi coloniali di Tripoli, Addis Abeba, Asmara e Mogadiscio: quella orale si effettuerà in Roma presso il Ministero delle finanze.

I concorrenti avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui, tanto le prove scritte quanto quella orale, saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 107 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei R. decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale e per l'assegnazione dei posti ai candidati che siano avventizi nonchè ai coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Gli stessi benefici concernenti gli invalidi, i combattenti e gli orfani, sia di guerra come della causa nazionale o in dipendenza delle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale, competono altresì agli invalidi, ai combattenti ed agli orfani in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936.

Art. 12.

Alla approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del citato regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni di ragioneria in prova nella carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*) e conseguiranno la nomina ad alunno se riconosciuti idonei dal Consiglio d'amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei saranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma terzo, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nelle sedi che verranno loro assegnate.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio sia nei capoluoghi di provincia del Regno sia, per quanto occorra, presso i Governi coloniali, salvo gli opportuni avvicendamenti.

A tale uopo l'Amministrazione si riserva di sottoporre i vincitori del concorso a visita medico-fiscale, onde accertare la loro idoneità fisica a prestare servizio nelle colonie italiane.

Per le destinazioni in Colonia gli interessati potranno segnalare nella domanda di ammissione al concorso le sedi preferite, fatta piena riserva dei provvedimenti dell'Amministrazione.

Art. 15.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di L. 436,23. Detto assegno è ridotto della metà quando i vincitori del concorso siano destinati a prestare servizio in uffici che hanno sede nel Comune della loro abituale residenza.

Agli aventi diritto compete altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le disposizioni vigenti.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

A coloro che saranno destinati in Colonia competerà, altresì, lo speciale trattamento previsto dalle disposizioni in vigore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII.

Il Ministro: Di Revel

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1938-XVII
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 215.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte prima:

1. — Componimento italiano.

Parte seconda:

1. — Problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue colonie.
5. — Nozioni elementari di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Il Ministro: Di Revel

Concorso a 30 posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del Tesoro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, ed i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visti i Regi decreti-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304 e 5 settembre 1938, n. 1447, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, circa la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, relativo alla disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1524, circa l'istituzione di una uniforme di servizio per il personale maschile dei ruoli civili dello Stato;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato contenente, fra l'altro l'autorizzazione a bandire un concorso per esami nell'anno 1939-XVII a 30 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 30 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro, al quale non sono ammesse e partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1° diploma di maturità classica o scientifica;

2° diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla Sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno.

Sono ritenuti validi anche i diplomi di licenza liceale e di Istituto tecnico (Sezione ragioneria e fisico-matematica) ed i diplomi degli Istituti commerciali conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze - Direzione generale del Tesoro, o alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio degli aspiranti, del loro recapito, e della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti forniti di laurea che non abbiano superato l'età di 28 anni.

Tali limiti di età sono elevati di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero hanno partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, quando essi siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Inoltre i limiti massimi di età sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, nonchè per il personale non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta, morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del Podestà o dei Podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, essi inoltre presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure mediante dichiarazioni d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, numero 1212.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal Prefetto;

8° titolo originale di studio o copia autenticata dal Regio notaio;

9° certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o nella Gioventù italiana del Littorio, o nei gruppi Universitari fascisti. La iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di provincia del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo).

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del P. F. S. e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso, dal Segretario del P. F. S. o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Il personale non di ruolo di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 14 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio in carta da bollo da L. 4, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo il certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno cinque e dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Tuttavia è fatta salva ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale del Tesoro), dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ai concorsi indetti da altre amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma abbiano luogo anche in alcune o in tutte le altre sedi indicate nell'art. 12 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. A tali prove potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1142, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva, il Ministero per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo degli Uffici provinciali del tesoro (gruppo *B*), e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina a volontario compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata nonchè un assegno lordo mensile di L. 700, diminuito del 12 per cento, a mente del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 per cento a mente del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato a mente dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, salvo l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno è di L. 350 mensili lordo, diminuito del 12 per cento ed aumentato a norma dei Regi

decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033. Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII.

Il Ministro: Di Revel

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1938-XVII
Registro n. 15, *foglio n.* 213.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. — Nozioni di diritto costituzionale.
2. — Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda:

1. — Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

1. — Principî di economia politica e scienza delle finanze.

PROVA ORALE.

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte verterà anche sulle seguenti materie:

1. — Nozioni generali di procedura civile.
2. — Principî generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
3. — Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione finanziaria al centro ed alla periferia.
4. — Attribuzioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.
5. — Nozioni di statistica.

Il Ministro: Di Revel

Concorso a 40 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine degli Uffici provinciali del Tesoro (gruppo C)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni di Stato, e successive variazioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, ed i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione di mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visti i Regi decreti-legge 4 marzo 1937, n. 304, e 5 settembre 1938, n. 1447;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, circa l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti delle provvidenze in vigore per i reduci, orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 214, circa la nomina ad impiegati d'ordine degli ufficiali in congedo, in servizio quale personale subalterno nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, relativo alla disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1524, circa l'istituzione di una uniforme di servizio per il personale maschile dei ruoli civili dello Stato;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, contenente, fra l'altro, l'autorizzazione a bandire un concorso per esami nell'anno 1939-XVII a 40 posti di alunno d'ordine nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 40 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine degli Uffici provinciali del Tesoro (gruppo *C*) al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza da scuola media inferiore, o di alcuni dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica, o la licenza del triennio preparatorio delle scuole o di istituti commerciali conseguenti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico. Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti i quali conseguirono il grado di ufficiali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro, o alle Intendenze di finanza) entro il termine perentorio di 60 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio degli aspiranti, del loro recapito, e della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Le Intendenze di finanza, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro); man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1936-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero hanno partecipato a relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, quando essi siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportate condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Inoltre i limiti massimi di età sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Le condizioni del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, numero 343, nonchè per il personale non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta, morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936 o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; essi inoltre presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata della sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1212.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e i figli d'invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato del Prefetto;

8° titolo originale di studio o copia autenticata dal Regio notaio;

9° certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. o nella Gioventù italiana del Littorio, nei Gruppi universitari fascisti. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935-XIII o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capolugo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del P.F.S. e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del P. N. F. o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Il personale non di ruolo di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio in bollo da L. 4 attestante la durata e la qualità del servizio straordinario.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrano di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino una attestazione della Autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno 5 e 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Tuttavia è fatta salva ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero, Direzione generale del Tesoro, dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Ammini-

strazioni finanziarie, potranno far riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova negli Uffici provinciali del Tesoro senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del cap. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma anneso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno 15 giorni prima dalla data degli esami che le prove scritte, oltre che a Roma abbiano luogo anche in alcune o in tutte le altre sedi indicate nell'art. 12 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, agli idonei che hanno prestato servizio non di ruolo ed infine agli idonei coniugati con o senza prole, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 1777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, e nei Regi decreti-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e 21 agosto 1937, n. 1542.

Un decimo dei posti messi a concorso è riservato al personale civile non di ruolo, ai sensi dell'art. 12 del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Inoltre un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, e conseguono l'idoneità.

L'indicata aliquota è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza d'altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei nello stesso concorso a favore dei quali si è già prevista analoga riserva delle disposizioni ora in vigore.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del Tesoro, e, se riconosciuti idonei dal Consiglio d'amministrazione, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno d'ordine in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata; nonchè un assegno lordo mensile di L. 425, da ridurre del 12% ai sensi al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e da aumentare ai sensi dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, salvo l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni. Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno è di L. 212,50 mensili lordo, da ridurre del 12 per cento e da aumentare a norma dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1938-XVII
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 214.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. — Componimento italiano.

Parte seconda:

1. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.
5. — Nozioni di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Il Ministro: DI REVEL

Concorso a 100 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 23 marzo 1923, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto 10 ottobre 1935, n. 1894, che abroga il disposto della lettera c) dell'art. 129 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, che ha provveduto al riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1938 n. 1381, recante provvedimenti nei confronti degli ebrei;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, sulla disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il decreto in data 8 ottobre 1938 del DUCE che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni statali per l'anno XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 100 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette dal quale sono escluse dal partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio;

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico del Regno.

Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione al concorso anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) oppure alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede, tra quelle indicate nel successivo art. 8, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti forniti di laurea che non abbiano superato l'età di 28 anni.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936.

Tale limite è, poi, elevato a 39 anni:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero per fatti d'arme avvenuti all'estero in operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XVI a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV purchè siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I suddetti limiti di età sono poi elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per partecipare al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla successiva lettera *b*) e con l'aumento previsto da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni di età.

La condizione del limite di età massima non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, numero 343, e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

2° certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M. V. S. N. ovvero dall'Ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari avvenute all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno invece, copia dello stato di servizio e del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare numero 957 del Giornale militare ufficiale 1936.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari avvenute all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ed, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della Sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari avvenute all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o all'estero

dopo il 5 maggio 1936-XIV dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche dello Stato civile, legalizzato dal prefetto;

8° titolo originale di studio o copia autenticata da R. notaio;

9° certificato su carta da bollo da L. 4. comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, e, all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario, se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà inoltre, attestare che l'iscrizione non subì interruzioni. Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di Combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, ai Fasci di Combattimento, rilasciati secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° fotografia di epoca recente del candidato munita di firma a meno che il concorrente sia provvisto del libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal Podestà o da un notaio;

12° i candidati in servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo, debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno cinque e dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo il disposto dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo agli aspiranti coniugati.

Agli effetti della graduatoria e della nomina al posto di volontario, è consentito ai candidati ammessi alla prova orale, di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'art. 3, e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per

partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione delle imposte dirette, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e una orale, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero, si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando al altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 7 del R decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936 n. 1172, e 21 ottobre 1937 n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. o dopo il 5 maggio 1936-XIV all'estero agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, agli idonei che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., o dopo il 5 maggio 1936-XIV all'estero si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, e se riconosciuti idonei dal Consiglio di Amministrazione, conseguiranno la nomina a procuratore di 2ª classe dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a procuratore di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina a volontario compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata nonchè un assegno lordo mensile di L. 700, ridotto ed aumentato a norma delle vigenti disposizioni e, salvo l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno è di L. 350 mensili lorde, ridotto ed aumentato a norma delle disposizioni in vigore.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1938-XVII
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 209. — Pirroni.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte prima:

1. — Nozioni di diritto costituzionale.
2. — Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda:

1. — Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

1. — Principi di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale.

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. — Nozioni generali sulle leggi relative alle imposte sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, all'imposta complementare progressiva sul reddito ed all'imposta sui celibi.
2. — Nozioni sulla contabilità commerciale.
3. — Nozioni di statistica.

Il Ministro: Di Revel

Concorso a 50 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937 n. 1033, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, che ha provveduto al riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938, n. 214, recante facilitazioni agli agenti subalterni di ruolo ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci e gli orfani dei congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, sulla disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1381, recante provvedimenti nei confronti degli ebrei;

Visto il decreto in data 8 ottobre 1938-XVI del DUCE che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni statali per l'anno XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 50 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle Imposte dirette dal quale sono escluse dal partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso predetto gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero autro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, conseguirono il grado di ufficiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) oppure alle Intendenze di finanza del Regno entro il termine perentorio di 60 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) a mano a mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede, tra quelle indicate nel successivo art. 8, presso la quale desiderano sostenere la prova scritta ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è, poi, elevato a 39 anni:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per fatti d'arme avvenuti all'estero in operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ovvero per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni militari dopo il 5 maggio 1936, purchè siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I suddetti limiti di età sono poi elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per partecipare al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla successiva lettera *b*) e con l'aumento previsto da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni di età;

La condizione del limite di età massima non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

2° certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3° certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari avvenute all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale 1936.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari avvenute all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ed, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della Sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari avvenute all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale o all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile legalizzato dal prefetto.

8° titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio.

Il titolo non è richiesto per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto.

9° certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati e invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avve-

ratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 e all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario, se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, dal vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso, dovrà, inoltre, attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione. Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

I certificati di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

11° fotografia di epoca recente del candidato munita di firma a meno che il concorrente sia provvisto del libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio;

12° i candidati in servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del Comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti residenti all'estero o in Colonia potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti rispettivamente almeno cinque o dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo il disposto dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo agli aspiranti coniugati.

Agli effetti della graduatoria e della nomina al posto di alunno d'ordine in prova è consentito ai candidati ammessi alla prova orale di produrre prima di sostenere detta prova quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'art. 8 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle del citato R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, in base al programma allegato al presente decreto. Le prove

scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Napoli, Milano, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o dopo il 5 maggio 1936-XIV all'estero, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e agli idonei che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o dopo il 5 maggio 1936 all'estero agli idonei che hanno prestato servizio non di ruolo ed infine, ai coniugati con o senza prole di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nell'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, e nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano sucessivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 comma terzo, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine, con riserva di anzianità.

Art. 12.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 425, ridotto ed aumentato a L. 436,23, ai termini dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, salvo l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno lordo mensile è di L. 212,50 ridotto ed aumentato a norma delle disposizioni in vigore.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 416.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1938 - Anno XVII.

Il Ministro: Di Revel

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1938-XVII
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 208. — Pirrone.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

1. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815.
5. — Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.
6. — Nozioni elementari di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

Concorso a 50 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, concernente l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, che ha provveduto al riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante norme per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il decreto 8 ottobre 1938 del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1524;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 50 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dal quale sono escluse dal partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico del Regno.

Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione al concorso, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o pervenute al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede, tra quelle indicate nel successivo art. 9 presso la quale desiderano sostenere le prove scritte, ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti forniti di laurea che non abbiano superato l'età di 28 anni.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni belliche dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è elevato a 39 anni:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero per fatti d'arme avvenuti all'estero in operazioni belliche dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Afri-

ca Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni belliche dopo il 5 maggio 1936-XIV, purchè siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I suddetti limiti di età sono, poi elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla predetta lettera *a*) si cumula con quella di cui alla successiva lettera *b*), ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni di età.

La condizione del limite di età massimo, non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M. V. S. N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi rispettivamente della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana, o all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8° titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

9° certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, e, all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario, se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà inoltre, attestare che l'iscrizione non subì interruzioni. Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato, munita di firma, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio;

12° i candidati in servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo, debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M. V. S. N., in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente, qualora presentino un'attestazione della autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno cinque e dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo il disposto dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo agli aspiranti coniugati.

Agli effetti della graduatoria e della nomina al posto di volontario è consentito ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per le domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potrano fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta come appresso:

Rogari gr. uff. dott. Vincenzo, direttore generale, presidente;

Consiglio comm. dott. Michele, direttore capo divisione, membro;

Crudele comm. dott. Dante, direttore capo divisione, membro;

Cetta comm. Angelo, direttore capo divisione, membro;

Ascheri comm. dott. Filippo Arturo, ispettore generale per i servizi delle Tasse e delle II. II. sugli affari;

Dessì cav. dott. Angelo, primo segretario, segretario.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento, e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, agli idonei che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni belliche dopo il 5 maggio 1936-XIV e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, numero 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, numero 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari: se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di 2ª classe dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di 2ª classe, con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina a volontario compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo di L. 700 ridotto e aumentato ai sensi di legge a L. 675,39, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno è di L. 350 mensili lorde ridotto e aumentato ai sensi di legge a L. 359,25.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: Di Revel

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1938-XVII
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 196. — Pirrone.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

Prove scritte.

Parte prima:

1. — Nozioni di diritto costituzionale.
2. — Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda:

1. — Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

1. — Principî di economia politica e scienza delle finanze.

Prove orali.

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. — Nozioni generali di procedura civile.
2. — Nozioni generali sulle leggi relative alle imposte di registro e di successione, alle tasse di bollo ed all'amministrazione ed alienazione dei beni patrimoniali.
3. — Principî generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
4. — Nozioni di statistica.

Il Ministro: Di Revel

Concorso a 70 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, recante aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, che ha provveduto al riordinamento dei ruoli del personale delle Amministrazioni finanziarie;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante norme per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938, n. 214;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1524;

Visto il decreto 8 ottobre 1938 del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 70 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro, dal quale sono escluse dal partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso predetto gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispodenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo, ex-combattenti, i quali durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, conseguirono il grado di ufficiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) oppure alle Intendenze di finanza del Regno entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) a mano a mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede, tra quelle indicate nel successivo art. 9, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tale termine di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni belliche dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è elevato a 39 anni:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per fatti d'armi avvenuti all'estero in operazioni belliche dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni belliche dopo il 5 maggio 1936-XIV, purchè siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I suddetti limiti di età sono, poi, elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla predetta lettera *a*) si cumula con quella di cui alla successiva lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni di età.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

2° certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3° certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M. V. S. N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della Sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8° titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio. Il titolo non è richiesto per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto.

9° certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII e dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero.

Per gli iscritti al P. N. F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario, se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica da S. E. il Segretario del P. N. F. o da uno dei Vice segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito, dovrà, inoltre attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione. Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari, ovvero del Segretario amministrativo del Partito stesso.

I certificati di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato munita di firma a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio;

12° i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni civili dello Stato aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4 dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti residenti all'estero o in Colonia potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti rispettivamente almeno cinque e dieci giorni prima dall'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo il disposto dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo agli aspiranti coniugati.

Agli effetti della graduatoria e della nomina al posto di alunno d'ordine in prova, è consentito ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova del registro senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta come appresso:

Rajani gr. uff. Guglielmo, ispettore generale, presidente;

Russo comm. dott. Angelantonio, direttore capo divisione, membro;

Siracusa comm. dott. Felice, direttore capo divisione, membro;

Giocoli cav. uff. dott. Francesco, capo sezione, membro;

Iammarino cav. dott. Emilio, ispettore provinciale, membro;

Di Fiore cav. dott. Orlando, primo segretario, segretario.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle del citato R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, in base al programma allegato al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Catania, Napoli, Milano, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, agli idonei che hanno preso parte in servizio militare non isolato all'estero, a operazioni belliche dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero, agli idonei che hanno prestato servizio non di ruolo e infine, ai coniugati con o senza prole di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777; nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nel R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nell'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 e nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nel personale sussidiario negli uffici del registro e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma terzo, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine, con riserva di anzianità.

Art. 13.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 425, ridotto e aumentato ai sensi di legge a L. 436,23 oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno lordo mensile è di L. 212,50 ridotto e aumentato ai sensi di legge a L. 218,11.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1938-XVII
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 197. — Pirrone.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. — Componimento italiano.

Parte seconda:

2. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

3. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del lavoro.
4. — Elementi di storia dell'Italia dal 1815.
5. — Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.
6. — Nozioni di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Il Ministro: DI REVEL

Concorso a 25 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48 che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 novembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, recante aumento degli assegni al personale statale e gli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, che ha provveduto al riordinamento dei ruoli del personale della Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante norme per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938, n. 214;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1524;

Visto il decreto 8 ottobre 1938 del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 25 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche dal quale sono escluse dal partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso predetto gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo, ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-1918, o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, conseguirono il grado di ufficiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) oppure alle Intendenze di finanza del Regno entro il termine perentorio di 60 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) a mano a mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede, tra quelle indicate nel successivo articolo 9, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tale termine di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni belliche dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è elevato a 39 anni:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero per fatti d'arme avvenuti all'estero in operazioni belliche dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o essegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni belliche dopo il 5 maggio 1936-XIV, purchè siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I suddetti limiti di età sono poi, elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla predetta lettera *a*) si cumula con quella di cui alla successiva lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni di età.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

2° certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3° certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazioni rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa

Orientale e dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8° titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio. Il titolo non è richiesto per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo comma dello art. 2 del presente decreto;

9° certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 e dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice-segretario, se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice-segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso, dovrà, inoltre attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione. Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari, ovvero del Segretario amministrativo del Partito stesso.

I certificati di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato munita di firma a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio;

12° i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni civili dello Stato aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4 dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo 4 quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti residenti all'estero o in Colonia potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti rispettivamente almeno cinque e dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo il disposto dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo agli aspiranti coniugati.

Agli effetti della graduatoria e della nomina al posto di alunno d'ordine in prova, è consentito ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione

generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova delle ipoteche senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta, come appresso:

Lolini comm. dott. prof. Ettore, direttore capo divisione, presidente;
Ventura cav. uff. dott. Tommaso, capo sezione, membro;
Biondi cav. uff. dott. Angelo, capo sezione, membro;
Battaglia cav. dott. Bartolomeo, capo sezione, membro;
Roi cav. Augusto, procuratore superiore, membro;
Cozza cav. dott. Serafino, consigliere, segretario.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle del citato R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, in base al programma allegato al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Catania, Napoli, Milano, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e dopo il 5 maggio 1936-XIV all'estero, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, agli idonei che hanno preso parte in servizio militare all'estero, non isolato, a operazioni belliche dopo il 5 maggio 1936-XIV, e in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero, agli idonei che hanno prestato servizio non di ruolo e infine, ai coniugati con o senza prole di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nel R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nell'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, e nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma terzo, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine, con riserva di anzianità.

Art. 13.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 425, ridotto e aumentato ai sensi di legge a L. 436,23, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno lordo mensile è di L. 212,50 ridotto e aumentato ai sensi di legge a L. 218,11.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1938-XVII
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 198. — Pirrone.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. — Componimento italiano.

Parte seconda:

2. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.
3. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del lavoro.
4. — Elementi di storia dell'Italia dal 1815.
5. — Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.
6. — Nozioni di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Il Ministro: Di Revel

Concorso a 4 posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 20 maggio 1935, n. 716, che approva i nuovi ruoli del personale delle dogane e dei laboratori chimici delle dogane;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale agli impieghi pubblici;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del DUCE che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A*, del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma di laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale o diploma di ingegnere chimico ed il certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali.

Pei laureati dopo il 31 dicembre 1924 o dopo il 31 dicembre 1925, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, è richiesto inoltre il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane ed imposte indirette in Roma o alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni faranno pervenire o presenteranno agli uffici anzidetti le domande, nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV;

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 Anno XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343 e per il personale non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria;

2° certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3° certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale, presenteranno, inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del 1922, n. 957 del 1936 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza, mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure produrranno una attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente

Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921 n. 1312 nei ruoli provinciali della predetta Rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e dei figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione del mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta bollata da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

8° titoli originali di studio, indicati nel precedente articolo 2, o copie autenticate da Regio notaio di essi;

9° certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece, del vice segretario federale, o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per la ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso. Dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà anche produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12° i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Oltre i documenti sopra indicati potranno essere esibiti:

a) qualunque altro titolo, diploma, certificato o pubblicazione che attesti le cognizioni scientifiche e tecniche dell'aspirante;

b) certificato di risultati di concorsi precedenti presso le altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno cinque e dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

E' in facoltà tuttavia dei candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che possano attestare nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per l'ammissione nella carriera di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Presidente: Bagli gr. uff. dott. Ivo, direttore generale delle Dogane e imposte indirette;

Membri:

Rossi comm. dott. Guido, direttore dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette;

Olivieri comm. dott. Ernesto, direttore capo divisione;

Cappelli comm. dott. Arnaldo, vice direttore dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

Guareschi comm. dott. Rinaldo, chimico capo di 1ª classe dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

Il cav. dott. Antonio Di Gerardo, primo segretario, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

I suddetti funzionari sono tutti iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del cap. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di quattro prove pratiche e scritte e una orale ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove pratiche e scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati chimici aggiunti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina a chimico aggiunto dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a chimico aggiunto con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguano la nomina a chimico aggiunto in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza, che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 800, giusta il R. decreto-legge 27 giugno 1929, n. 1047, modificato in L. 714,70, ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, ed in L. 771,87, a termini del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, e con l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel comune della loro abituale residenza, l'assegno è di L. 400 mensili lorde da modificarsi a mente dei sopracitati Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1938-XVII
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 223.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove pratiche e scritte.

1. — Una prova pratica di analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

2. — Una prova pratica di analisi chimica quantitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

3. — Svolgimento scritto di un tema riguardante un argomento di chimica tecnologica.

4. — Una prova scritta di traduzione dal francese in italiano ed una prova scritta di traduzione dal tedesco o dall'inglese a scelta del candidato.

Prova orale.

La prova orale consisterà in una discussione sulle prove pratiche e scritte e comprenderà anche nozioni di statistica.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

Concorso per esami a 30 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle dogane

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi, integrato e modificato col R. decreto 10 ottobre 1935, n. 1894;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli enti pubblici;

Visto il decreto dell'8 ottobre 1938-XVI del DUCE che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 30 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso suddetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica o del corrispondente diploma liceale, conseguito a termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) diploma di ragioniere o di perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico del Regno o del corrispondente diploma d'istituto tecnico (sezione ragioneria) o del diploma d'istituto commerciale, conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

c) diploma di perito industriale capotecnico rilasciato dalla sezione industriale od artigiana di un istituto tecnico

del Regno o del corrispondente diploma, conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

d) diploma d'istituto tecnico (sezione fisico matematica) conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane ed imposte indirette in Roma o alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni faranno pervenire o presenteranno agli uffici anzidetti le domande nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede tra quelle indicate nel successivo art. 9 presso la quale desiderano sostenere le prove scritte ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non altrepassato il 26° anno di età.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 28 anni, qualora oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione alle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni;

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dello evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Son altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria;

2° certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3° certificato su carta da bollo, da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'articolo 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva e di iscrizione alle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerene di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale produrranno, inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa, rilasciata dal competente distretto militare, ai sensi della circolare n. 588 del 1922 e n. 957 del 1936 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Per gli invalidi di guerra è consentita la presentazione della dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. La detta dichiarazione deve indicare però i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, numero 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e dei figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciata dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione del mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta bollata da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8° titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

9° certificato, su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o in sua vece del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della provincia e vistato per ratifica, da S. E. il Segretario del P.N.F, o da uno dei Vice segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso. Dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato dovrà anche produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P. N. F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P. N. F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del P. N. F. o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12° i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 5,

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente, almeno cinque e dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

E' in facoltà però dei concorrenti ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere le dette prove orali, quei documenti che possano attestare nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande presentate o pervenute alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* delle dogane senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La commissione esaminatrice è composta come appresso:

Presidente: Bagli gr. uff. dott. Ivo, direttore generale delle dogane ed imposte indirette;

Membri:

Cremona comm. Fiorenzo, ispettore generale nelle dogane;

Severini comm. dott. Michele, direttore capo di divisione;

Savini comm. dott. Ubaldo, direttore capo di divisione;

De Gaetano comm. dott. Francesco, direttore capo di divisione.

Il cav. dott. Scaglione Giovanni, consigliere, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

I predetti funzionari sono regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capitolo 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni da stabilirsi con successivo decreto e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.

Il Ministero si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e in mancanza agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n, 2179.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane; se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina a sotto ispettore aggiunto di dogana dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 conseguiranno subito la nomina a sotto ispettore aggiunto di dogana con riserva di anzianità.

Art. 13,

I vincitori dei concorso per i primi tre mesi potranno essere chiamati a frequentare in Roma presso apposita scuola di applicazione di discipline doganali un corso di esercitazione teorico pratico.

Al termine di detto periodo essi saranno destinati a prestare servizio nella residenza che verrà loro assegnata e che dovranno raggiungere nel termine che sarà loro prefisso.

Art. 14.

A coloro che conseguono la nomina a volontario doganale compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata nonchè un assegno mensile di Lire 700 lorde, giusta il R. decreto-legge 27 giugno 1929, numero 1047, modificato in L. 625,36, ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, ed in L. 675,38, a termini del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, e con l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel Comune della loro abituale residenza l'assegno è di L. 350 mensili lorde, da modificarsi a mente dei sopracitati Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1938-XVII
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 221.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. — Nozioni di diritto costituzionale.
2. — Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda:

1. — Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

1. — Principî di economia politica e scienza delle finanze.

PROVE ORALI.

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte verterà sul seguente programma:

1. — Nozioni di geografia economica e commerciale (prodotti industrie e commerci speciali dei vari Stati e delle loro Colonie con particolare riferimento ai Paesi di largo movimento commerciale. Centri e porti di notevole importanza commerciale).
2. — Nozioni di statistica commerciale.
3. — Cenni generali sui trattati e gli accordi doganali, commerciali e di navigazione.
4. — Conoscenza della lingua francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: DI REVEL

Concorso per esami a 20 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle dogane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214, concernente la nomina ad impiegati d'ordine degli ufficiali in congedo in servizio quale personale subalterno nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto dell'8 ottobre 1938-XVI, del DUCE che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 20 posti di ufficiale aggiunto doganale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Cinque dei suddetti posti, e cioè un quarto di essi, sono riservati ai sottufficiali della Regia guardia di finanza presenti al Corpo, aventi non meno di dieci anni e non più di diciannove anni di servizio, e che siano riconosciuti fisicamente idonei e di buona condotta.

Ai rimanenti quindici posti possono aspirare coloro che siano provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV conseguirono il grado di ufficiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio dovranno pervenire o dovranno essere presentate al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane imposte indirette, oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni faranno pervenire o presenteranno agli uffici anzidetti le domande, nel termine suddetto, a mezzo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

I sottufficiali della Regia guardia di finanza aventi titolo a partecipare al concorso faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo del Comando da cui dipendono.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede tra quelle indicate nel successivo art. 9, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte, ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tale limite di età viene elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, numero 343, e per il personale non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria;

2° certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione alle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra: gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale produrranno, inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del 1922; n. 957 del 1936 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Per gli invalidi di guerra è consentita la presentazione della dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. La detta dichiarazione deve indicare però i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatesi al 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8° titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

9° certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al P. N. F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso. Dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori generali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12° i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, debbono produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

Per gli agenti subalterni di ruolo, ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, conseguirono il grado di ufficiale, non è richiesta la presentazione del prescritto titolo di studio.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno cinque e dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I sottufficiali della Regia guardia di finanza sono soltanto tenuti a trasmettere la copia del foglio matricolare, rilasciata ed autenticata dai Comandi alle cui dipendenze si trovano, nonchè una dichiarazione rilasciata dai Comandi medesimi, attestante la buona condotta dei candidati e la loro idoneità fisica all'impiego cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

E' in facoltà però dei concorrenti ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere le dette prove orali, quei documenti che possono attestare nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande presentate o pervenute alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale aggiunto di dogana in prova senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Balbi grand'uff. Alberto, ispettore generale amministrativo, presidente;

Buy comm. Addo, ispettore generale nelle dogane, membro;

D'Angelo comm. dott. Raffaele, direttore capo divisione, membro;

Nicita comm. Giovanni, direttore capo divisione, membro;

Mazzerelli cav. uff. Selim, ispettore superiore nelle dogane, membro.

Il cav. dott. Tagliarini Antonino, 1° segretario, è incaricato delle funzioni di segretario della Commisione.

I suddetti funzionari sono tutti iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capitolo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.

Il Ministero si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge [illegible] aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La Commissione compilerà due distinte graduatorie di coloro che hanno superato le prove di esame secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Nella prima graduatoria saranno compresi i sottufficiali della Regia guardia di finanza.

A parità di punti avrà la precedenza il candidato di grado più elevato e più anziano se dello stesso grado.

I posti che entro i limiti della quota riservata ai sottufficiali della Regia guardia di finanza non dovessero conferirsi in seguito all'esame di concorso, ai sottufficiali medesimi, saranno portati in aumento ai posti da assegnarsi in base agli ordinari concorsi per ufficiale aggiunto di dogana in prova, fino a raggiungere il numero complessivo dei posti messi a concorso.

Nella seconda graduatoria saranno compresi tutti gli altri candidati.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani, o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare dopo il 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza agli idonei orfani di guerra, o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei in servizio non di ruolo ed infine agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, 4 febbraio 1937, n. 100 e 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 11.

Le graduatorie dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva, il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali aggiunti di dogana in prova; se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina ad ufficiali aggiunti dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

Gli ufficiali aggiunti di dogana provenienti dai sottufficiali della Regia guardia di finanza, saranno interpolati nel ruolo con gli ufficiali aggiunti di dogana vincitori dei concorsi ordinari, in ragione di uno a tre.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad ufficiale aggiunto con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina ad ufficiale aggiunto in prova, compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la

residenza che verrà loro assegnata nonchè un assegno lordo mensile di L. 425, giusta il R. decreto-legge 27 giugno 1929, n. 1047, modificato in L. 403,92 ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, ed in L. 436,25, a termini dei R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, e con l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel Comune della loro abituale residenza l'assegno è di L. 212,50 mensili lorde, da modificarsi a mente dei sopracitati Regi decreti-legge 24 settembre 1936. n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Agli ufficiali aggiunti doganali in prova, provenienti dal Corpo della Regia guardia di finanza saranno conservati, fino a conseguimento della nomina ad ufficiali aggiunti di dogana, lo stipendio o la paga e supplemento di servizio attivo inerente al loro grado, da corrispondersi sul capitolo paghe della Regia guardia di finanza, e da reintegrare in parte con l'assegno che spetterebbe in qualità di ufficiali aggiunti doganali in prova, giusta il disposto del precedente comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1938-XVII
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 222.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima:
Componimento in lingua italiana.

Parte seconda:
Problema di aritmetica (fino alla regola del tre semplice) e formazione di un prospetto statistico.

PROVE ORALI.

1. — Diritti e doveri degli impiegati. Ordinamento amministrativo del Regno.
2. — Aritmetica elementare, compresa la regola del tre semplice. Nozioni elementari di geometria piana e solida.
3. — Nozioni di geografia fisica e politica dell'Italia e delle sue Colonie.
4. — Carta del lavoro.

La prova orale comprenderà anche nozioni di statistica.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: DI REVEL

Concorso per titoli a 15 posti di commesso in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale delle dogane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi e mutilati di guerra nell'Amministrazione statale;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, successive modificazioni e integrazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587 che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici impieghi;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1938, che reca norme per il conferimento dei posti di commesso nell'Amministrazione delle dogane;

Visto il decreto dell'8 ottobre 1938-XVI del DUCE che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 15 posti di commesso in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette al quale possono partecipare, ai sensi della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, soltanto gli invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso suddetto gli aspiranti debbono essere forniti almeno del diploma di compimento della scuola elementare superiore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire o dovranno essere presentate all'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno. La detta Opera provvederà a trasmettere con urgenza al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) le domande pervenutele con indicazione per ciascuna di essa del giorno della presentazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti e i titoli allegati alla domanda stessa e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 39° anno di età.

Quest'ultimo limite di età è aumentato di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

E' altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo, provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3° certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'articolo 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè il decreto di concessione della pensione di invalido di guerra o di minorato per la Causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o di invalido per operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, ovvero uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla Sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, con l'indicazione anche dei documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

8° titolo di studio;

9° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal Podestà o da un notaio;

11° i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di servizio, la durata e la qualità del servizio stesso, con allegato un rapporto informativo sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante.

Art. 5.

E' in facoltà dei candidati di produrre il certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria

generale dei Fasci italiani all'estero e' firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi, i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Art. 6.

L'estratto dell'atto di nascita, i certificati medici, quelli di cittadinanza italiana e di buona condotta, nonchè lo stato di famiglia potranno anche essere rilasciati in carta non bollata, purchè nel loro contesto si faccia risultare della condizione di povertà del candidato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di P. S.

I certificati del casellario giudiziale saranno rilasciati in esenzione dal bollo, purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore del Re, per il tramite del podestà, e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza.

Art. 7.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 6 e 9 del precedente articolo 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8 e 9 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie, potranno presentare, in termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio, nel qual caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in sua vece un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati.

Art. 10.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 11.

L'esame delle domande e dei titoli è demandato ad una Commissione che, secondo quanto è stabilito dall'art. 4 del decreto Ministeriale 10 marzo 1938-XVI è composta come segue:

Presidente: grand'uff. Scarella Costanzo, ispettore generale amministrativo;

Membri:

Buongiorno comm. dott. Guglielmo, capo sezione;
Ferrauto cav. uff. dott. Antonio, capo sezione.

L'ispettore doganale sig. Cipolla Pietro è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

I predetti funzionari sono regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 12.

La graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei ai posti di commesso doganale in prova sarà formata dalla Commissione di cui al precedente art. 11 e verrà approvata con decreto del Ministro per le finanze.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della detta graduatoria sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui al precedente articolo.

Con successivo decreto Ministeriale verrà provveduto poi alla nomina a commesso doganale in prova degli aspiranti dichiarati idonei fino alla concorrenza dei posti da conferire secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati commessi di dogana in prova e conseguiranno la nomina a commessi doganali se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a commessi di ruolo, con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguono la nomina a commesso in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in terza classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di lire trecento (L. 300) diminuito del 12 per cento a mente del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato a mente

dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel Comune della loro abituale residenza l'assegno mensile è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1938-XVII
Registro n. 15 *Finanze, foglio* 220.

Concorso a 30 posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri Enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1513, che porta modificazioni al regolamento per il personale degli uffici finanziari, per quanto concerne i programmi di esame per l'ammissione e promozioni d'ingegneri e geometri nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del DUCE che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 30 posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di laurea in ingegneria civile o industriale, conseguita nelle Regie università del Regno o nei Regi istituti superiori di ingegneria. Coloro che hanno conseguito la laurea dopo l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale non di ruolo, avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo faranno pervenire la domanda, nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate di documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, ed intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne richiesta con la domanda di ammissione al concorso. All'uopo dovranno allegare alla domanda stessa, oltre gli altri documenti, una dichiarazione della competente autorità militare, da cui risulti che il richiedente non ha potuto sostenere le prove relative al precedente concorso perchè richiamato alle armi o comunque a causa del servizio militare.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito dell'aspirante, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di 18 anni e non superato l'età di anni 30.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, hanno partecipato a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali tutti siano state liquidate pensioni od asseghi privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, dopo questa data, abbiano partecipato ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare od abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano il titolo di studio prescritto e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, numero 343, e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

2° certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante l'inscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili di combattimento.

L'inscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, od in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli inscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice-segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, e, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli inscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che l'inscrizione non subì interruzioni. Per coloro i quali siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro appartenenza al Partito Nazionale Fascista mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di inscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il certificato di inscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

3° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

4° certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

5° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da almeno un anno, e, in

caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7° certificato medico, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dev'essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, oppure in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, numero 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o certificato di inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa, ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

I cittadini che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, proveranno tale circostanza mediante l'esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle competenti autorità militari.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati od invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Qualora ciò non fosse possibile, possono comprovare tale loro qualità anche mediante attestazione rilasciata dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che detta attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'inscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o dei caduti in servizio militare non isolato all'estero ed i figli degli invalidi e mutilati di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; e gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9° originali o copie conformi autenticate dal Regio notaio, dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato, con la sua firma, autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12° i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto dall'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali hanno facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto a cui aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dopo il termine di cui all'art. 3, e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

Gli aspiranti residenti all'estero o in Colonia potranno presentare, nei termini stabiliti, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti rispettivamente almeno cinque e dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ingegnere in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta come appresso:

Tucci gr. uff. dott. ing. Michele, direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, presidente;

Cicconetti comm. dott. ing. Giovanni, professore ordinario della Facoltà d'ingegneria nella Regia università di Roma, membro;

Anastasi comm. dr. ing. Anastasio, professore ordinario della Facoltà d'ingegneria nella Regia università di Roma, membro;

Rho comm. dott. ing. Ugo, ispettore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, membro;

Massa comm. dott. ing. Luigi, ispettore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, membro;

Ripari cav. uff. dott. Roberto, membro aggregato per le lingue estere;

Cipullo cav. dott. Giacomo, consigliere nel Ministero delle Finanze, con le funzioni di segretario.

I predetti componenti sono tutti iscritti al P.N.F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma in giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale avrà pure luogo in Roma, presso la Direzione generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, in giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre a coloro che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani e feriti per la causa fascista o inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nonchè nei Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati ingegneri in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, e conseguiranno la nomina al grado di ingegnere, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad ingegnere, con riserva di anzianità.

Art. 13.

Agli ingegneri in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 800, sul quale, dopo applicata la riduzione del 12 % a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e quella del 6 % a norma del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, va computato l'aumento dell'8 % di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e quello dell'8 % di cui al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

A coloro che si trovino nelle condizioni prescritte, verrà corrisposta anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro residenza abituale l'assegno lordo mensile è di L. 400, sul quale, dopo applicata la riduzione del 12 % a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, va computato l'aumento dell'8 % di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e quello dell'8 % di cui al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

A coloro che provengono dai ruoli di altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'articolo 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: Di Revel.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1938-XVII
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 224. — Pirrone

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

per gli ingegneri in prova dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Prove scritte.

Parte prima:

Geodesia e topografia.

Enunciati fondamentali della geodesia pratica. Coordinate geografiche, sferoidiche, sferiche e piane.

Sistemi di proiezione del geoide: proiezione cilindrico congruente, cilindrico conforme, conico conforme.

Limite delle operazioni topografiche. Tracciamento a misura di allineamenti. Strumenti usati per determinare linee e piani di mira. Misura delle distanze per mezzo della stadia e del cannocchiale. goniometri.

Determinazione planimetrica dei punti del terreno. Rilevamento planimetrico del terreno.

Teodoliti: verifiche, correzioni ed uso. Tavoletta pretoriana. Bussola topografica.

Rilevamento altimetrico del terreno. Livellazione trigonometrica. Livellazione geometrica. Livellazione barometrica.

Livelli e clisimetri: verifiche, correzioni ed uso.

Celerimensura. Formole celerimetriche. Strumenti: tacheometri e cleps.

Rilevamento del terreno col metodo celerimetrico e con quello degli allineamenti.

Principi di fotogrammetria. Apparecchi di presa e di restituzione con particolare riguardo alle apparecchiature Nistri e Santoni.

Calcolo delle aree delle figure piane: metodi numerici, grafici e meccanici.

Divisioni di aree e rettificazioni di confini.

Compensazione degli errori.

Parte seconda:

Economia ed estimo.

La teoria del valore in rapporto all'economia applicata alle stime:

L'utilità ed i bisogni. I beni e le ricchezze. Gli scambi ed il valore. La produzione ed il capitale. Il mercato ed i prezzi. La rendita ed i profitti. La moneta e la politica monetaria. Il credito e le banche. Il mercato finanziario. I trasporti.

La teoria degli interessi e delle annualità:

Interessi semplici ed interessi composti. Interessi per frazioni di anno ed accumulazioni relative. Valori attuali e finali. Sconto. Riparti. Annualità. Ammortamenti. Valori periodici. Valori medi. Prezzi annui medi. Usufrutto. Vitalizio. Assicurazioni. Obbligazioni. Rendita pubblica.

La teoria generale delle stime immobiliari:

Principi fondamentali dell'estimo immobiliare. Le spese di produzione. I prodotti. Le eventualità. La rendita fondiaria. La capitalizzazione della rendita. Il valore di mercato. La rendita delle aree edilizie. La rendita idraulica.

Procedimenti di stima:

Ricerche preliminari. La relazione di stima. Metodi generali di stima.

La stima di beni immobili:

Stima di fabbricati e delle aree fabbricabili. Stima degli impianti industriali, Stime forestali. Stima dei terreni agrari.

Stime speciali:

Stima delle espropriazioni. Stima dei miglioramenti fondiari. Stima dei frutti pendenti. Stima dei fondi soggetti ad enfiteusi. Stima delle servitù personali. Stima delle servitù prediali. Stima dei danni. Stima delle miniere, cave e torbiere. Stima delle acque.

Estimo catastale:

Sistemi catastali. Stima censuaria. Le operazioni catastali. I documenti del nuovo catasto. Il catasto urbano.

Parte terza:

1) *Meccanica applicata alle costruzioni.*

Elasticità, sollecitazioni semplici e composte.
Travi reticolate, travi continue, archi, telai.
Sistemi elastici.
Strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti dei fabbricati. Fondazioni.
Scelta ed impiego dei materiali da costruzione. Composizione delle malte e dei conglomerati.

2) *Idraulica*:

Idrostatica. Idrometria.
Sistemazioni dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative.
Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali d'irrigazione e canali industriali. Opere relative e loro calcolazione. Nozioni sui motori idraulici.

3) *Elettrotecnica*:

Nozioni generali. Nozioni sulle macchine elettriche e sugli impianti di produzione e di distribuzione di energia elettrica.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, e sarà integrata con domande di:

a) Legislazione: disposizioni del Codice civile relative ai beni, alla proprietà, ai contratti, alle inscrizioni ipotecarie ed alle trascrizioni. Nozioni fondamentali di diritto pubblico. Nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità e sui lavori pubblici. Nozioni sulla legislazione corporativa nell'ordinamento dello Stato fascista.

b) Nozioni fondamentali di statistica.

Inoltre il candidato dovrà superare una prova attestante le sue cognizioni in una lingua straniera a sua scelta.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

Concorso a 45 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo della carriera di gruppo B dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e sucessive variazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1508, che apporta modificazioni al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze per quanto concerne il titolo di studio per l'ammissione ai concorsi di gruppo *B* nel ruolo del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1513, che apporta modificazioni al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze per quanto concerne i programmi d'esame per l'ammissione e promozioni d'ingegneri e geometri nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione del personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del DUCE che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 45 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di geometra previsto dall'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o del diploma di perito agrimensore rilasciato ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati.

Per gli aspiranti che si trovino in servizio non di ruolo in qualità di avventizi di II categoria (già geometri provvisori e geometri giornalieri) alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, almeno dal 1° marzo 1933 ininterrottamente e per gli aspiranti che alla data medesima si trovavano in servizio non di ruolo presso la detta Amministrazione, con una delle qualifiche sopraindicate, e che in seguito a concorso siano stati poi nominati impiegati di ruolo nel gruppo *C* di una Amministrazione statale, senza che vi sia stata interruzione fra il servizio straordinario e quello di ruolo, sono riconosciuti validi ai fini dell'ammissione al concorso i seguenti titoli di studio rilasciati da scuole Regie o pareggiate:

1° diploma di licenza d'Istituto tecnico (sezione fisico-matematica);

2° diploma di licenza di Liceo moderno;

3° diploma di maturità scientifica;

4° diploma di licenza d'Istituto industriale o di scuola industriale di 3° grado;

5° diploma di licenza d'Istituto nautico;

6° diploma di licenza di scuola mineraria conseguito anteriormente al 1° gennaio 1928.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale non di ruolo avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate di documenti non regolari le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, ed intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne richiesta con la domanda di ammissione al concorso. All'uopo dovranno allegare alla domanda stessa, oltre agli altri documenti, una dichiarazione della competente autorità militare da cui risulti che il richiedente non ha potuto sostenere le prove relative al precedente concorso perchè richiamato alle armi o comunque a causa del servizio militare.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito dell'aspirante, la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di 18 anni e non superata l'età di 26 anni.

Sono ammessi a partecipare al concorso anche gli aspiranti che non abbiano superata l'età di 28 anni, qualora essi, oltre che del titolo di studio richiesto, siano forniti di laurea.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, hanno partecipato a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali tutti siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, dopo questa data, abbiano partecipato ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare od abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano il titolo di studio prescritto e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

2° certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante l'inscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili di combattimento.

L'inscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, od in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli inscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario (ed anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli inscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che l'inscrizione non subì interruzioni. Per coloro i quali siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro appartenenza al Partito Nazionale Fascista mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di inscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il certificato di inscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

3° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 ;

4° certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

5° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7° certificato medico, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, oppure in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o certificato di inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa, ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

I cittadini che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, proveranno tale circostanza mediante l'esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle competenti autorità militari.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati od invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Qualora ciò non fosse possibile, possono comprovare tale loro qualità anche mediante attestazione rilasciata dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che detta attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'inscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o dei caduti in servizio militare non isolato all'estero ed i figli degli invalidi e mutilati di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; e gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9° originali o copie conformi autenticate dal Regio notaio, dei diplomi indicati nel precedente art. 2, e, eventualmente, del diploma di laurea;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato, con la sua firma, autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12° i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio civile ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali hanno facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto a cui aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate all'Intendenza di finanza od alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

Gli aspiranti residenti all'estero o in Colonia potranno presentare, nei termini stabiliti, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti rispettivamente almeno cinque e dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale del catasto e dei servizi tecnici erariali senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta come appresso:

Tucci gr. uff. dott. ing. Michele, direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, presidente;

Rumboldt cav. uff. dott. ing. Tito, ispettore superiore del catasto e dei servizi tecnici erariali, membro;

Lodi cav. dott. ing. Sante, ispettore superiore del catasto e dei servizi tecnici erariali, membro;

De Caterini cav. uff. dott. ing. Romolo, 1° ingegnere di Sezione del catasto e dei servizi tecnici erariali, membro;

Marini cav. uff. dott. ing. Sergio, 1° ingegnere di Sezione del catasto e dei servizi tecnici erariali, membro;

Ranauro cav. dott. Rolando, 1° segretario nel Ministero delle finanze, con le funzioni di segretario.

I predetti componenti la Commissione sono tutti iscritti al P. N. F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato col R. decreto 23 marzo 1933, n. 185 e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che verranno stabiliti con successivo provvedimento, presso le Intendenze di finanza delle sedi indicate nell'art. 12 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze. L'Amministrazione si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre a coloro che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista e inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nonchè nei Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati geometri aggiunti in prova nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali e conseguiranno la nomina al grado di geometra aggiunto se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3° del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a geometra aggiunto con riserva di anzianità.

Art. 13.

Ai geometri aggiunti in prova compete esclusivamente il rimborso della sola spesa personale di viaggio in II classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata nonchè l'assegno lordo mensile di L. 700, sul quale, dopo applicata la riduzione del 12 % a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e quella del 6 % a norma del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, va computato l'aumento dell'8 % di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e quello dell'8 % di cui al R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033.

A coloro che si trovino nelle condizioni prescritte, verrà corrisposta anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro residenza abituale l'assegno lordo mensile è di L. 350, sul quale, dopo applicata la riduzione del 12% a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, va computato l'aumento dell'8% di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e quello dell'8% di cui al R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033.

A coloro che provengono dai ruoli di altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1938-XVII
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 225. — Pirrone

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

per geometra aggiunto in prova nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Prove scritte.

Parte prima:

Topografia.

Trigonometria piana. Formole fondamentali. Risoluzione dei triangoli. Teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.

Limite delle operazioni topografiche. Tracciamento e misura di allineamenti. Strumenti usati per la determinazione di linee e piani di mira. Misura delle distanze per mezzo della stadia e del cannocchiale. Goniometri.

Determinazione planimetrica dei punti del terreno. Rilevamento planimetrico del terreno.

Teodoliti: verifiche, correzioni ed uso. Tavoletta pretoriana. Bussola topografica.

Rilevamento altimetrico del terreno. Livellazione trigonometrica. Livellazione geometrica.

Livelli e clisimetri: verifiche, correzioni ed uso.

Celerimensura. Formole celerimetriche. Strumenti: tacheometri e cleps.

Rilevamento del terreno col metodo celerimetrico e con quello degli allineamenti.

Cenni sui procedimenti di rilevamento fotogrammetrico.

Calcolo delle aree delle figure piane: metodi numerici, grafici e meccanici.

Divisione di aree e rettificazione di confini.

Parte seconda:

Economia ed estimo.

Nozioni matematiche: interesse semplice e composto; sconto; annualità e poliannualità costanti, variabili, anticipate e posticipate; accumulazioni finali ed iniziali; riparti; valori medi.

Condizioni intrinseche ed estrinseche che influiscono sul valore dei beni immobili.

Distribuzione del prodotto lordo fra i fattori della produzione.

Beneficio fondiario: beneficio fondiario permanente e transitorio; beneficio fondiario attuale e potenziale; valore potenziale dei fondi.

Dei metodi di stima.

Stima sintetica, empirica, comparativa od indiretta, analitica o razionale. Determinazione del beneficio fondiario nei vari sistemi di conduzione.

Ricerca del saggio di capitalizzazione; dei comodi del fondo. Aggiunte e detrazioni al capitale ed alla rendita normale.

Nomenclatura silvana; turno dei boschi e prodotti corrispondenti; cubatura del legname da opera, da carbone e della legna da ardere.

Determinazione della massa boschiva. Prezzo del macchiatico. Valore del suolo boschivo. Determinazione pratica del turno; valore economico del soprassuolo. Incremento legnoso e provvigione normale dei boschi.

Stima dei fabbricati.

Determinazione del prezzo di affrancazione dei fondi enfiteutici.

Determinazione delle indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Stima dell'usufrutto; degli assi ereditari; divisioni patrimoniali.

Stima per indennità di acquedotto.

Stima di acque con particolare riguardo a quelle per forza motrice e per irrigazione.

Stima di cave.

Stima e reparto di spese consorziali per opere di bonifica, di irrigazione e di difesa.

Stima delle indennità per danni incendio.

Stima per pensioni vitalizie.

Parte terza:

Catasto.

I vecchi catasti italiani ed il catasto delle provincie redente.

La formazione del nuovo catasto italiano. Le operazioni geometriche e le operazioni di stima. Le tariffe d'estimo. Tecnica e modalità della stima catastale per la ricerca del reddito imponibile dei fondi rustici. Minute di stima. Pubblicazione ed attivazione del nuovo catasto.

La conservazione del nuovo catasto italiano. Volture. Variazioni nello stato e nel reddito imponibile dei fondi rustici. Revisione delle colture. Revisioni periodiche e revisioni straordinarie.

Il catasto urbano. Caratteristiche dei fabbricati urbani. Determinazione del loro reddito. Conservazione del catasto urbano. Collegamento di esso col nuovo catasto fondiario.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, e sarà integrata con domande di:

a) Cultura generale sulle costruzioni civili, rurali ed idrauliche.

b) Legislazione: disposizioni del Codice civile relative ai beni, alle proprietà, ai contratti. Nozioni sulla legislazione corporativa nell'ordinamento dello Stato fascista.

c) Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

Concorso a 75 posti di computista in prova e di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati od invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214, riguardante gli ufficiali in congedo in servizio quale personale subalterno nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione del personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del DUCE che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 75 posti di computista in prova e di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, il diploma di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali, durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV conseguirono il grado di ufficiale.

Art. 3.

Nelle domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovrà essere indicato esplicitamente se il concorrente intenda conseguire la qualifica di computista o quella di disegnatore. Tali domande dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale non di ruolo avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate di documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, ed intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne richiesta con la domanda di ammissione al concorso. All'uopo dovranno allegare alla domanda stessa, oltre agli altri documenti, una dichiarazione della competente autorità militare da cui risulti che il richiedente non ha potuto sostenere le prove relative al precedente concorso perchè richiamato alle armi o comunque a causa del servizio militare.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito dell'aspirante, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato l'età di anni 24.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, hanno partecipato a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali tutti siano stati liquidate pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, dopo questa data, abbiano partecipato ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare od abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano il titolo di studio prescritto e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 345, e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

2° certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la inscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili di combattimento.

L'inscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII od in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli inscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattisi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli inscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che l'inscrizione non subì interruzioni. Per coloro i quali siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro appartenenza al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Quando trattisi di inscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il certificato di inscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

3° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

4° certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

5° certificato generale del casellario giudiziale; su carta da bollo da L. 12;

6° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato, del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residente entro l'anno;

7° certificato medico, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare, o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione

fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

In candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, oppure in dipendenza di operazioni militari relative al servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o certificato di inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa, ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

I cittadini che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, proveranno tale circostanza mediante l'esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle competenti autorità militari.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati od invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Qualora ciò non fosse possibile, possono comprovare tale loro qualità anche mediante attestazione rilasciata dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che detta attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'inscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o dei caduti in servizio militare non isolato all'estero ed i figli degli invalidi e mutilati di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; e gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9° originali o copie conformi autenticate da Regio notaio, dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato, con la sua firma, autenticata dal podestà, o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

1° i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N., in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono, che indichi la suddetta qualità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali hanno facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto a cui aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate alle Intendenze di finanza od alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali dopo un termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti presentati come sopra, ad eccezione della fotografia.

Gli aspiranti residenti all'estero o in Colonia potranno presentare nei termini stabiliti, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti rispettivamente almeno cinque e dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a computista od a disegnatore nel ruolo di gruppo *C* del personale del catasto e dei servizi tecnici erariali, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta come appresso:

Collazzi comm. dott. Cataldo Arturo, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze, presidente;

Joime comm. dott. Giovanni, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze, membro;

Todde cav. uff. dott. Giovanni, capo sezione nel Ministero delle finanze, membro;

Paroli cav. dott. Alfredo, ingegnere principale di Sezione del catasto e dei servizi tecnici erariali, membro;

Pisano cav. dott. Giuseppe, geometra capo del Catasto e dei servizi tecnici erariali, membro;

Blasco cav. dott. Giuseppe, 1° segretario nel Ministero delle finanze, con funzioni di segretario.

I predetti componenti la Commissione sono iscritti al P.N.F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nel regolamento approvato con il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale, in base ai programmi annessi al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che verranno stabiliti con successivo provvedimento, presso le Intendenze di finanza delle sedi indicate nell'art. 12 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sopprimere una o più sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre a coloro che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei in servizio civile non di ruolo, esclusi i salariati, che al 4 febbraio 1937, contavano almeno due anni di ininterrotto servizio presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ed agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nell'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati computisti in prova o disegnatori in prova ed otterranno la nomina al grado di computista o di disegnatore nel personale provin-

ciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comm. 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a computisti o a disegnatori con riserva di anzianità.

Art. 13.

Ai computisti in prova ed ai disegnatori in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 425, sul quale, dopo applicata la riduzione del 12 % a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, va computato l'aumento dell'8 % di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719 e quello dell'8 % di cui al R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033.

A coloro che si trovinô nelle condizioni prescritte, verrà corrisposta anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestar servizio nel luogo dèlla loro abituale residenza, l'assegno lordo mensile è di L. 212,50, sul quale, dopo applicata la riduzione del 12 % a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, va computato l'aumento dell'8 % di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e quello dell'8 % di cui al R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033.

A coloro che provengono dai ruoli di altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: Di Revel.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1938-XVII
Registro n. 15 *Finanze, foglio* 226. — Pirrone

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per computista in prova.

Prove scritte.

Parte prima:

Lingua italiana (componimento).

Parte seconda:

Aritmetica compresa la regola del tre composto e geometria elementare piana e solida.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale.

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie di cui alla parte seconda:

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del lavoro e cenni elementari di statistica.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815 ed elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia.

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per disegnatore in prova.

Prove scritte.

Parte prima:

Lingua italiana (componimento).

Parte seconda:

Geometria elementare piana e solida. Nozioni di geometria descrittiva. Proiezioni ortogonali e prospettiva. Disegno topografico ed architettonico.

Prova orale.

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie di cui alla parte seconda:

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
3. — Carta del lavoro e cenni elementari di statistica.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

Concorso a 2 posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di prima categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato (branca di servizio « Saline »).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito con legge 3 giugno 1935, n. 1019;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, che reca provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI che autorizza a bandire concorsi per l'assunzione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1939-XVII e detta norme per l'ammissione ai concorsi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 2 posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di prima categoria (gruppo *A*) dei Monopoli di Stato (branca di servizio « Saline »).

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato o agli uffici dipendenti dell'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni saline, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, Depositi generi di monopolio) non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6 con la precisa indicazione del proprio recapito.

Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie o all'estero resta fermo il predetto termine di 60 giorni per la presentazione della domanda, salvo produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni avanti la prima prova di esame per quelli residenti in Colonia e 5 giorni per quelli residenti all'estero.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Il limite stesso è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono rispettivamente aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il suddetto limite di anni 30 è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*), si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, numero 343, e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale.

3° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

5° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare, della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che lo aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando se l'imperfezione menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti del 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

6° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra: gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente della circolare n. 588 del Giornale militare

ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante apposita attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra a condizione che l'attestazione suddetta indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla Sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

7° diploma originale o copia autentica notarile di laurea in ingegneria civile o industriale. I candidati che abbiano conseguito tale diploma dopo l'applicazione del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno anche esibire l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del Regio decreto suddetto;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

9° certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. o nella Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o vice segretario ove trattisi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei fasci di combattimento o in sua vece del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza di fatti d'armi avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei due vice segretari del Partito stesso. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari ovvero del segretario amministrativo del Partito stesso.

I certificati rilasciati ai cittadini sanmarinsi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli rilasciati ai sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che ha l'iscritto in forza. I certificati riguardanti iscrizioni anteriori al 28 ottobre 1922 dovranno riportare il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di un Vice segretario del Partito Nazionale Fascista;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione;

11° i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazione statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione dell'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. All'uopo gli interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri, 2, 4, 5 e 6 del precedente articolo quanto vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo pel titolo di studio del quale si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso, salvo la facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad allievo tecnico nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, senza conseguirvi la idoneità.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 4.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — è composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° (che la presiede) di due funzionari di grado non inferiore al 6° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e di due professori di Regia scuola di ingegneria.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

La Commissione avrà facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali relative prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati nelle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 800 di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (Finanze) oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge n. 1047 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi. Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno mensile suddetto sarà ridotto alla metà. A tali emolumenti si applicano le riduzioni dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

A coloro che provengono da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1938-XVII
Registro n. 1 *foglio n* 278. — PICCONI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Parte prima:

1. — Costruzioni civili ed industriali.
2. — Impianti industriali. Macchine termiche ed idrauliche.
3. — Idraulica e costruzioni idrauliche.

Parte seconda:

1. — Fisica tecnica.
2. — Elettrotecnica.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: DI REVEL.

Concorso a 5 posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di prima categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito con legge 3 giugno 1935, n. 1019;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, che reca provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI che autorizza a bandire concorsi per l'assunzione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1939-XVII e detta norme per l'ammissione ai concorsi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 5 posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di prima categoria (gruppo *A*) dei Monopoli di Stato.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato o agli uffici dipendenti dell'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni saline, uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, Depositi generi di monopolio) non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6 con la precisa indicazione del proprio recapito.

Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie o all'estero resta fermo il predetto termine di 60 giorni per la presentazione della domanda, salvo produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni avanti la prima prova di esame per quelli residenti in Colonia e cinque giorni per quelli residenti all'estero.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Il limite stesso è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 mag-

gio 1936-XIV, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione alle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono rispettivamente aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il suddetto limite di anni 30 è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza abituale.

5° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare, della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando se l'imperfezione menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922 n. 92 nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

6° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante apposita attestazione rilasciata dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra a condizione che l'attestazione suddetta indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla Sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure con un certi-

ficato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

7° diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, oppure di laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara; o di laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma o di una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. o nella Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o vice segretario ove trattisi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'armi avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito stesso. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei vice segretari ovvero del segretario amministrativo del Partito stesso.

I certificati rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri: quelli rilasciati ai sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che ha l'iscritto in forza. I certificati riguardanti iscrizioni anteriori al 28 ottobre 1922 dovranno riportare il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di un Vice segretario del Partito Nazionale Fascista.

10° fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione;

11° i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione dell'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requistito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. All'uopo gli interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 del precedente articolo quanto vi suppliscono con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo pel titolo di studio del quale si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso, salvo la facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, senza conseguirvi la idoneità.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 4.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — è composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° (che la presiede) di quattro funzionari di grado non inferiore al 6° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

La Commissione avrà facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali relative prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè i Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati nelle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e in mancanza agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 800 di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (Finanze) oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge n. 1047 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi. Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno mensile suddetto sarà ridotto alla metà.

A tali emolumenti si applicano le riduzioni dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

A coloro che provengono da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII.

Il Ministro: DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1938-XVII
Registro n. 1 Monopoli, foglio 279. — PICCONI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE ED ORALE.

Parte prima:

1. — Diritto civile e nozioni di procedura civile.
2. — Diritto commerciale.

Parte seconda:

1. — Diritto amministrativo e corporativo.
2. — Nozioni di diritto penale.
3. — Nozioni di diritto costituzionale.

Parte terza:

1. — Scienza delle finanze ed economia politica.
2. — Nozioni sul sistema tributario del Regno.
3. — Nozioni di statistica - Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

4. — Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi (legge 21 gennaio 1929, n. 67).

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: Di Revel.

Concorso a 20 posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di prima categoria (gruppo B) dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito con legge 3 giugno 1935, n. 1019;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, che reca provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI che autorizza a bandire concorsi per l'assunzione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1939-XVII e detta norma per l'ammissione ai concorsi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 20 posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di prima categoria (gruppo *B*) dei Monopoli di Stato.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato o agli uffici dipendenti dell'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni saline, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, Depositi generi di monopolio) non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6 con la precisa indicazione del proprio recapito.

Per i concorrenti che risiedono nelle Colonie o all'estero resta fermo il predetto termine di 60 giorni per la presentazione della domanda, salvo produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni avanti la prima prova di esame per quelli residenti in Colonia e 5 giorni per quelli residenti all'estero.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non oltrepassato i 26 anni di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Il limite stesso è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono rispettivamente aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il suddetto limite di anni 26 è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale.

3° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

5° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare, della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando se l'imperfezione menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

6° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-918 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante apposita attestazione rilasciata dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra a condizione che l'attestazione suddetta indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla Sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

7° diploma originale o copia autentica notarile di licenza di Istituto tecnico superiore (Sezione commerciale); sono ammessi anche i titoli di studio corrispondenti conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici vigenti prima della legge 15 giugno 1931, n. 889;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. o nella Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o vice segretario ove trattisi del capoluogo della Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei fasci di combattimento o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del *Partito Nazionale Fascista* o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito stesso. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F.

mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari ovvero del Segretario amministrativo del Partito stesso.

I certificati rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli rilasciati ai sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che ha l'iscritto in forza. I certificati riguardanti iscrizioni anteriori al 28 ottobre 1922 dovranno riportare il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di un Vice segretario del Partito Nazionale Fascista;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione;

11° i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione dell'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. All'uopo gli interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo pel titolo di studio del quale si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso, salvo la facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova (gruppo *B*) nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, senza conseguirvi la idoneità.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 4.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — è composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° (che la presiede) di tre funzionari di grado non inferiore al 6° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e di un professore di ragioneria presso un Istituto tecnico del Regno.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

La Commissione avrà facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali relative prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni Commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 700 di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (Finanze) oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge n. 1047 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi. Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno mensile suddetto sarà ridotto alla metà. A tali emolumenti si applicano le riduzioni dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

A coloro che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1938-XVII
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 280. — Picconi

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte prima:

1. — Istituzioni di diritto civile e commerciale. Principi di diritto amministrativo.

Parte seconda:

1. — Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte terza:

1. — Computisteria e ragioneria delle aziende pubbliche e private, industriali in ispecie - Contabilità generale dello Stato.

Prove orali.

1. — Le materie delle prove scritte.

2. — Principi di diritto costituzionale e corporativo.

3. — Principi di statistica metodologica ed applicata (secondo il programma delle scuole medie).

4. — Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi (legge 21 gennaio 1929, n. 67).

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo), che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: Di Revel.

Concorso a 50 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito con legge 3 giugno 1935, n. 1019;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, che reca provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214;

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza a bandire concorsi per l'assunzione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1939-XVII e detta norme per l'ammissione ai concorsi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 50 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato così ripartiti:

n. 18 posti nella branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »;

n. 24 posti nella branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

n. 8 posti nella branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali ».

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, o agli uffici dipendenti dell'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni saline, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, Depositi generi di monopolio) non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno domanda redatta in carta da bollo da L. 6 con la precisa indicazione del proprio recapito.

Per i concorrenti che risiedono nelle Colonie o all'estero resta fermo il predetto termine di 60 giorni per la presentazione della domanda salvo produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni avanti la prima prova di esame per quelli residenti in Colonia e cinque giorni per quelli residenti all'estero.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non oltrepassato i 26 anni di età.

Detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Il limite stesso è elevato poi a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono rispettivamente aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il suddetto limite di anni 26 è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, numero 343, e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

5° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare, o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando se l'imperfezione menomi l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3, dal R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

6° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a secondo della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra: gli ex combattenti nella guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi rispettivamente, della circolare numero 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e numero 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante apposita attestazione rilasciata dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra a condizione che l'attestazione suddetta indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla Sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato, dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

7° diploma originale o copia autentica notarile di licenza di scuola di avviamento professionale o di licenza di scuola tecnica o di istituto tecnico (corso inferiore) o titoli equipollenti, conseguiti a termini degli ordinamenti scolastici precedenti agli attuali.

Per l'ammissione al presente concorso si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali durante la guerra del 1915-18 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV conseguirono il grado di ufficiale;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o nella Gioventù italiana del Littorio od ai gruppi universitari fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario ove trattisi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù Italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'armi avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il segretario del Partito Nazionale Fascista o dal segretario amministrativo o da uno dei due vice segretari del Partito stesso.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari ovvero del segretario amministrativo del Partito stesso.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli rilasciati ai sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che ha l'iscritto in forza. I certificati riguardanti iscrizioni anteriori al 28 ottobre 1922 dovranno riportare il visto di ratifica di S. E. il segretario del Partito o di un vice segretario del Partito Nazionale Fascista;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica amministrazione;

11° i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, numero 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi, su

carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione dell'assunzione in servizio straordinario nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 10 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. All'uopo gli interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente e attivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo pel titolo di studio del quale si deve in ogni caso, produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso, salva la facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad applicato tecnico in prova nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, senza conseguirvi la idoneità.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 4.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — è composta di un funzionario di grado non inferiore al 6° (che la presiede) e di tre funzionari di grado non inferiore al 7° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV ed infine agli idonei che hanno prestato servizio non di ruolo, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nell'articolo 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e nell'articolo 24 del R. decreto-legge 21 aprile 1937-XV, n. 1542, e nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 425 di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (Finanze), oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge n. 1047 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi. Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno mensile suddetto sarà ridotto alla metà. A tali emolumenti si applicano le riduzioni dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

A coloro che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione dei vincitori del concorso a ciascuna delle tre branche di servizio « Coltivazioni tabacchi », « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati » e « Saline, Laboratorio chimico di Stato e Magazzini sali » è disposta con provvedimento insindacabile del direttore generale dei monopoli di Stato.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1938-XVII
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 281. — PICCONI.

PROGRAMMA D'ESAME

per la nomina ad applicato tecnico nell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

PROVE SCRITTE.

1. — Componimento d'italiano.
2. — Aritmetica elementare, compresi i concetti di potenza, quadrati, radici quadrate, elementi di frazioni, numeri decimali, proporzioni, concetti fondamentali di percentuali, interessi. Elementi di geometria piana e solida, comprese le misure delle superfici e dei volumi (prisma - piramidi - cono - sfera). Formazione di un prospetto statistico.

PROVA ORALE.

1. — Le materie di cui al precedente numero 2.
2. — Nozioni elementari di fisica e botanica.
3. — Carta del lavoro.
4. — Diritti e doveri degli impiegati.

Il Ministro: DI REVEL.

Concorso a 3 posti di applicato meccanico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni:

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito con legge 3 giugno 1935, n. 1019;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, che reca provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214;

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza a bandire concorsi per l'assunzione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1939-XVII e detta norme per l'ammissione ai concorsi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 3 posti di applicato meccanico (grado 12°) nel ruolo di II categoria dei Monopoli di Stato.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato o agli uffici dipendenti dell'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzione manifatture tabacchi, Direzioni saline, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, Depositi generi di monopolio) non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno domanda redatta in carta da bollo da L. 6 con la precisa indicazione del proprio recapito.

Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie o all'estero resta fermo il predetto termine di 60 giorni per la presentazione della domanda salvo produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni avanti la prima prova di esame per quelli residenti in Colonia e 5 giorni per quelli residenti all'estero.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non oltrepassato i 26 anni di età.

Detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo,

siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Il limite stesso è elevato poi a 39 anni.

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono rispettivamente aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il suddetto limite di anni 26 è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

5° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare, o della M. V. S. N., o dallo ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando se l'imperfezione menomi l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

6° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante apposita attestazione rilasciata dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra a condizione che l'attestazione suddetta indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla Sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi

all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modulo 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

7° diploma originale o copia autentica notarile di licenza di scuola di avviamento professionale o di licenza di scuola tecnica o di istituto tecnico (corso inferiore) o titoli equipollenti, conseguiti a termini degli ordinamenti scolastici precedenti agli attuali.

Per l'ammissione al presente concorso si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-18 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, conseguirono il grado di ufficiale;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o nella Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario ove trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei fasci di combattimento o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal segretario amministrativo o da uno dei due vice segretari del Partito stesso.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali di Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei vice segretari ovvero del segretario amministrativo del Partito stesso.

I certificati rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli rilasciati ai sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che ha l'iscritto in forza. I certificati riguardanti iscrizioni anteriori al 28 ottobre 1922 dovranno riportare il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di un Vice segretario del Partito Nazionale Fascista;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica amministrazione;

11° i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione della assunzione in servizio straordinario nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. All'uopo gli interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente e attivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo pel titolo di studio del quale si deve in ogni caso produrre

un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso salva la facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad applicato meccanico in prova nell'Amministrazione dei monopoli di Stato senza conseguirvi la idoneità.

Il Ministro, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 4.

L'esame consterà di due prove scritte, una grafica ed una pratica, e di una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte grafica e pratica e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — è composta di un funzionario di grado non inferiore al 6° (che la presiede), di due funzionari di grado non inferiore al 7° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e di un professore di scuola secondaria di avviamento professionale.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta, grafica e pratica e di dieci punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, nella grafica e nella pratica, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, nella grafica e nella pratica, e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni del l'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi al 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati nelle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed infine agli idonei che hanno prestato servizio non di ruolo, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, numero 1172, nell'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 aprile 1937, numero 1542, e nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati meccanici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 425 di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (Finanze), oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge n. 1047 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi. Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno mensile suddetto sarà ridotto alla metà. A tali emolumenti si applicano le riduzioni dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, numero 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

A coloro che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1938-XVII
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 282. — Picconi

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PARTE PRIMA.

(*Prova scritta ed orale*).

Matematica e geometria;

Matematica - calcolo numerico - Algebra: fino alle equazioni di 2° grado ad una incognita incluse.

Geometria piana - Geometria solida - Superfici - Volumi.

PARTE SECONDA.

(*Prova scritta ed orale*).

Principî di meccanica:

Forze e coppie - Le macchine semplici - Calore - Elettricità statica - Correnti elettriche - Legge di Ohm - Legge di Joule - Legge di Kirchoff - Legge di Farady - Magnetismo ed elettromagnetismo. Caratteri, qualità, prove a freddo ed a caldo dei seguenti metalli e leghe: ferro, ghisa, acciaio, rame, bronzo, alluminio e metalli speciali. - Tecnologia della tempra, della fonderia, della ghisa e del bronzo.

Lavorazione del legno e dei metalli - Macchine termiche - Meccanica applicata - Motori - Applicazioni più importanti delle correnti elettriche.

Chimica - Nozioni elementari - Minerali dai quali si estraggono i metalli.

PARTE TERZA.

(*Prova grafica*).

Disegno di macchine e organi di macchine di uso più comune.

PARTE QUARTA.

(*Esperimento pratico*).

Esecuzione di un capolavoro.

Il Ministro: DI REVEL

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2102149) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.